

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE
LO COMPONGONO
(RQSII)**

**(Versione integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni 217/2016/R/IDR,
897/2017/R/IDR, 227/2018/R/IDR, 311/2019/R/IDR, 547/2019/R/IDR, 610/2021/R/IDR
231/2022/R/COM, 637/2023/R/IDR e 579/2025/R/IDR)**

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
Articolo 1 Definizioni.....	6
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	13
Articolo 3 Ambito di applicazione in caso di gestione separata del SII.....	13
Articolo 4 Indicatori di qualità contrattuale del SII.....	14
TITOLO II INDICATORI E MODALITÀ PER L’AVVIO E LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	16
Articolo 5 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici.....	16
Articolo 6 Tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari.....	16
Articolo 7 Modalità di richiesta e contenuto minimo del preventivo per gli allacciamenti idrici e fognari.....	17
Articolo 8 Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico.....	17
Articolo 9 Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario.....	17
Articolo 10 Modalità e tempo di attivazione della fornitura.....	18
Articolo 11 Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura.....	18
Articolo 12 Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità.....	19
Articolo 13 Modalità di riattivazione della fornitura in seguito a morosità.....	20
Articolo 14 Modalità e tempo di disattivazione della fornitura.....	20
Articolo 15 Modalità per la richiesta di voltura.....	21
Articolo 16 Voltura a titolo gratuito.....	22
Articolo 17 Tempo di esecuzione della voltura.....	23
TITOLO III INDICATORI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	23
Articolo 18 Modalità di richiesta del preventivo per l’esecuzione di lavori complessi e semplici.....	23
Articolo 19 Tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori complessi e semplici.....	23
Articolo 20 Contenuto minimo del preventivo per l’esecuzione di lavori.....	24
Articolo 21 Validità del preventivo.....	25
Articolo 22 Preventivi standardizzabili.....	25
Articolo 23 Tempo di esecuzione di lavori.....	25
Articolo 24 Tempo massimo per l’appuntamento concordato.....	26
Articolo 25 Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato.....	27
Articolo 26 Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati.....	27
Articolo 27 Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII.....	27
Articolo 28 Tempo di intervento per la verifica del misuratore.....	28
Articolo 29 Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore.....	29
Articolo 30 Sostituzione del misuratore.....	29
Articolo 31 Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione.....	30

Articolo 32	Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	31
Articolo 33	Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	31
Articolo 34	Obblighi relativi al pronto intervento in caso di gestione separata del SII	32

TITOLO IV ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E

RATEIZZAZIONE		32
Articolo 35	Modalità di addebito e fatturazione	32
Articolo 36	Tempo per l'emissione della fattura	33
Articolo 37	Periodo di riferimento della fattura	33
Articolo 38	Periodicità di fatturazione	34
Articolo 39	Fattura di chiusura del rapporto contrattuale	35
Articolo 40	Termini per i pagamenti	35
Articolo 41	Modalità e strumenti di pagamento	35
Articolo 42	Modalità per la rateizzazione dei pagamenti	36
Articolo 43	Tempo di rettifica di fatturazione	37
Articolo 44	Modalità di corresponsione al richiedente delle somme non dovute a seguito di rettifica	37

TITOLO V RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI

RETTIFICHE DI FATTURAZIONE		38
Articolo 45	Classificazione delle richieste scritte dell'utente finale	38
Articolo 46	Tempo di risposta motivata a reclami scritti	38
Articolo 47	Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni	39
Articolo 48	Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione	39
Articolo 49	Procedura di presentazione dei reclami scritti	39
Articolo 50	Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione	41
Articolo 51	Reclami scritti multipli	44

TITOLO VI GESTIONE DEGLI SPORTELLI

Articolo 52	Diffusione e orario degli sportelli	45
Articolo 53	Tempo di attesa agli sportelli	47
Articolo 54	Obblighi e contenuti minimi dello sportello online	47

TITOLO VII QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI

Articolo 55	Obblighi dei servizi telefonici	48
Articolo 56	Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico	49
Articolo 57	Accessibilità al servizio telefonico	50
Articolo 58	Tempo medio di attesa per il servizio telefonico	50
Articolo 59	Livello del servizio telefonico	51
Articolo 60	Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici	51
Articolo 61	Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento	52

Articolo 62 Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento	53
TITOLO VIII INDICATORI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 156 DEL D.LGS. 152/06	53
Articolo 63 Modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06.....	53
Articolo 64 Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.....	55
Articolo 65 Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	55
Articolo 66 Tempo per comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale	55
TITOLO IX LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SII	55
Articolo 67 Standard specifici di qualità contrattuale del SII.....	55
Articolo 68 Standard generali di qualità contrattuale del SII	57
Articolo 69 Standard di qualità definiti dall'Ente di governo dell'ambito e dal gestore del SII.....	60
Articolo 70 Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espressi in giorni.....	60
Articolo 71 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità	60
TITOLO X INDENNIZZI AUTOMATICI	61
Articolo 72 Casi di indennizzo automatico.....	61
Articolo 73 Casi di esclusione e sospensione del diritto all'indennizzo automatico	61
Articolo 74 Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico.....	62
TITOLO XI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE	63
Articolo 75 Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale.....	63
Articolo 76 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati.....	69
Articolo 77 Comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti.....	69
Articolo 78 Informazioni all'utente finale	72
TITOLO XII VERIFICA DEI DATI	72
Articolo 79 Ambito di applicazione.....	72
Articolo 80 Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità contrattuale	73
Articolo 81 Validazione dei dati	75
Articolo 82 Criteri di conformità dei dati validi	75
Articolo 83 Verifica di corrispondenza.....	76
Articolo 84 Verifica di completezza	76

Articolo 85 Verifica di correttezza dell'indennizzo automatico	76
Articolo 86 Verifica di documentabilità delle cause.....	77
Articolo 87 Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione	77
Articolo 88 Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato	78
Articolo 89 Penalità per le prestazioni di qualità contrattuale stimate non valide e non conformi.....	79
Articolo 90 Penalità per prestazioni di qualità contrattuale stimate non valide o non conformi in caso di ulteriore controllo	80
TITOLO XIII MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE	81
Articolo 91 Oggetto del meccanismo di incentivazione	81
Articolo 92 Macro-indicatori di qualità contrattuale	81
Articolo 93 Classi e obiettivi per macro-indicatore	85
Articolo 94 Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie	86
Articolo 95 Attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione)	89
Articolo 96 Determinazione e valorizzazione delle premialità e delle penalità	90
APPENDICE	92

Titolo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:
- **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni espresse nel preventivo; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio, ad avvenuto pagamento del contributo di allacciamento, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);¹
 - **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - **albero fonico** o **IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
 - **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
 - **appuntamento posticipato** è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
 - **area personale** è uno spazio privato nell'ambito dello sportello *online* o più in generale dei servizi *online* eventualmente reso disponibile ai propri utenti finali dal gestore, anche attraverso applicazioni per dispositivi informatici, al quale l'utente medesimo può accedere mediante registrazione e autenticazione per fruire di contenuti e funzionalità personalizzate;²
 - **assistente vocale** è un'applicazione o un sistema informatico basato sull'intelligenza artificiale, in grado di elaborare il linguaggio naturale e di dialogare con l'interlocutore umano e addestrato per rispondere a particolari

¹ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

² Periodo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

richieste dell'utente finale o per compiere determinate operazioni nell'ambito del servizio di assistenza telefonica del gestore;³

- **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **classe di appartenenza** individua, per ciascuna gestione considerata, l'obiettivo di miglioramento o mantenimento di qualità contrattuale, in funzione del livello di partenza di ogni macro-indicatore;⁴
- **cessazione** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
- **data di invio** è:

³ Periodo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁴ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

- per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o per via telematica, la data di invio della comunicazione;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;⁵
- **data di ricevimento** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o per via telematica, la data di ricevimento della comunicazione, che si presume coincidente con la data di invio o inserimento a sistema;
 - per le comunicazioni presentate presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;⁶
- **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;
- **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **disattivazione della fornitura** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;⁷
- **Ente di governo dell'ambito** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con

⁵ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁶ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁷ Periodo così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

- **gestore obbligato** è il gestore che, in virtù di un provvedimento dell’Autorità o sulla base di un impegno assunto volontariamente, è obbligato a partecipare alle procedure dinanzi al Servizio Conciliazione;⁸
- **giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **indennizzo automatico** è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **indicatori semplici di qualità contrattuale** sono gli indicatori di qualità contrattuale del SII di cui all’Articolo 4 della RQSII, ad eccezione dell’indicatore di cui al comma 4.1, lettera x);⁹
- **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **limitazione della fornitura** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;¹⁰
- **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della condotta espressa in atmosfere;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;

⁸ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR e successivamente abrogato con deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁹ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁰ Periodo aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

- **macro-indicatori di qualità contrattuale** sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in *target* evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascuna gestione;¹¹
- **misuratore** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- **obiettivo di mantenimento o di miglioramento** è il risultato che ciascuna gestione è tenuta a conseguire, diversificato a seconda della classe di appartenenza in cui la medesima gestione si colloca;¹²
- **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;¹³
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ivi inclusa, a partire dal 1° gennaio 2027, la richiesta scritta di rettifica di fatturazione;¹⁴

¹¹ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹² Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹³ Periodo aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

¹⁴ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- **REMSI** è l'Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";¹⁵
- **riattivazione della fornitura** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;¹⁶
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **Servizio Conciliazione** è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, come successivamente modificato e integrato;¹⁷
- **servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente;¹⁸
- **servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;

¹⁵ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁶ Periodo così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

¹⁷ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁸ Periodo così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- **sospensione del servizio** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;¹⁹
- **sotto-tipologia d'uso** è riferita ai seguenti usi:
 - in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;
 - in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;²⁰
- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **stadio di valutazione o Stadio** è la classificazione di ciascuna tipologia di *performance* di qualità contrattuale, sulla base dell'obiettivo di mantenimento o miglioramento di ciascuna gestione e del meccanismo di incentivazione previsto, articolato in 2 livelli di fattore premiale o di penalizzazione (base, di eccellenza);²¹
- **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";²²
- **TIMSII** è l'Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";²³
- **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

¹⁹ Periodo aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

²⁰ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

²¹ Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

²² Periodo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

²³ Periodo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- **tipologie d'uso o categorie d'uso** sono la tipologia “uso domestico” (ricongiucibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (ricongiucibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI);²⁴
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

*Ambito di applicazione*²⁵

- 2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQSII tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti finali del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione caratterizzati da una delle sotto-tipologie d'uso individuate al precedente Articolo 1.
- 2.2 I gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, sono altresì tenuti al rispetto delle pertinenti disposizioni di qualità contrattuale anche relativamente ai soggetti, che pur non essendo contrattualizzati, richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione, con la precisazione che, qualora il richiedente instauri un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici nei casi di cui al Titolo X, nella prima fatturazione utile.

Articolo 3

Ambito di applicazione in caso di gestione separata del SII

- 3.1 Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente unico dell'utente finale per gli obblighi di qualità

²⁴ Periodo così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

²⁵ Articolo così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

contrattuale oggetto della presente RQSII, fatto salvo quanto prescritto all'Articolo 27 e all'Articolo 34.

Articolo 4

Indicatori di qualità contrattuale del SII

- 4.1 Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard specifici relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nella presente RQSII si fa riferimento ai seguenti indicatori:
- a) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici senza sopralluogo;
 - b) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari senza sopralluogo;
 - c) tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo;
 - d) tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari con sopralluogo;
 - e) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
 - f) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori semplici);
 - g) tempo di attivazione della fornitura;
 - h) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura;
 - i) tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura, con modifica della portata del misuratore;
 - j) tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità;²⁶
 - k) tempo di disattivazione della fornitura;
 - l) tempo di esecuzione della voltura;
 - m) tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo;
 - n) tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo;
 - o) tempo di esecuzione di lavori semplici;

²⁶ Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

- p) fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati;
- q) tempo di intervento per la verifica del misuratore;
- r) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
- s) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
- t) tempo di sostituzione del misuratore;
- u) tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
- v) tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
- w) tempo per l'emissione della fattura;
- x) periodicità di fatturazione;
- y) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- z) tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni;
- aa) tempo di rettifica di fatturazione;
- bb) tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- cc) tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.

4.2 Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nella presente RQSII si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) tempo di esecuzione degli allacciamenti idrici (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
- b) tempo di esecuzione degli allacciamenti fognari (che comportano l'esecuzione di lavori complessi);
- c) tempo di esecuzione di lavori complessi;
- d) tempo massimo per l'appuntamento concordato;

- e) preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato;
- f) tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;
- g) tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica di fatturazione (fino al 31 dicembre 2026);²⁷
- h) tempo massimo di attesa agli sportelli;
- i) tempo medio di attesa agli sportelli;
- j) accessibilità al servizio telefonico;
- k) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- l) livello del servizio telefonico;
- m) tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento;
- n) tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale.

Titolo II INDICATORI E MODALITÀ PER L'AVVIO E LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 5

Tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici

- 5.1 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
- 5.2 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici è differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 6

Tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari

- 6.1 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.

²⁷ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- 6.2 Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti fognari è differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 7

Modalità di richiesta e contenuto minimo del preventivo per gli allacciamenti idrici e fognari

- 7.1 La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari deve essere presentata tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: *call center*, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
- 7.2 Il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere, oltre agli elementi previsti al successivo Articolo 20, le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;
 - b) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

Articolo 8

Tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico

- 8.1 Il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale.
- 8.2 Il tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico è differenziato, come disposto dall'Articolo 67, comma 67.1, e dall'Articolo 68, comma 68.1, in funzione della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Articolo 9

Tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario

- 9.1 Il tempo di esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'utente finale.

- 9.2 Il tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario è differenziato, come disposto dall'Articolo 67 e dall'Articolo 68, in funzione della complessità dei lavori necessari per l'esecuzione dell'allacciamento stesso.

Articolo 10

Modalità e tempo di attivazione della fornitura

- 10.1 Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura.
- 10.2 La richiesta di attivazione della fornitura può essere presentata, tramite il numero verde associato al *call center*, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato.
- 10.3 Qualora il richiedente richieda l'attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, quest'ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.
- 10.4 Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.²⁸

Articolo 11

Tempo e modalità di riattivazione e subentro nella fornitura

- 11.1 Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.
- 11.2 Al tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è associato uno standard minimo di qualità differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione dell'eventuale richiesta, da parte dell'utente finale, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore.

²⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

- 11.3 La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata, con le modalità previste dal precedente Articolo 10, comma 10.2, al gestore del SII rispettivamente dal medesimo utente finale che aveva in precedenza richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo utente finale.
- 11.4 Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura, di cui al successivo Articolo 67, comma 67.1, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l'esecuzione di lavori semplici o complessi, come definiti al precedente Articolo 1, il tempo di riattivazione, di cui al precedente comma 11.1, decorre dalla data di completamento del suddetto lavoro.
- 11.5 Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.²⁹
- 11.6 Nei casi di cui all'Articolo 11, comma 11.5, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:
- a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;
 - b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 13, commi 13.2, 13.3 e 13.4.³⁰

Articolo 12

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità³¹

- 12.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto

²⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

³⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

³¹ Rubrica modificata dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura, in coerenza con i successivi commi 13.2 e 13.3.³²

- 12.2 Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico associato al tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità, di cui al successivo Articolo 67, comma 67.1, le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il giorno successivo.³³

Articolo 13

Modalità di riattivazione della fornitura in seguito a morosità³⁴

- 13.1 Il gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.³⁵
- 13.2 L'avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento, via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo *e-mail*, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.³⁶
- 13.3 La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 13.2, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 13.4 Il gestore può in ogni caso richiedere all'utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Articolo 14

Modalità e tempo di disattivazione della fornitura

- 14.1 Il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di effettiva disattivazione.
- 14.2 La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall'utente finale con le modalità di cui al precedente Articolo 10, comma 10.2.

³² Comma così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

³³ Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

³⁴ Rubrica modificata dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

³⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

³⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- 14.3 La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale di cui all'Articolo 39.
- 14.4 Qualora l'utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
- 14.5 Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al gestore, l'utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 28, comma 28.2.

Articolo 15

Modalità per la richiesta di voltura

- 15.1 La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47.
- 15.2 Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.
- 15.3 Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.
- 15.4 I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale di cui al successivo Articolo 39.
- 15.5 Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata limitata ovvero sospesa per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.³⁷

Articolo 16

Voltura a titolo gratuito

16.1 In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

16.2 Nel caso di cui al precedente comma 16.1, il gestore:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi di cui all'Articolo 17;
- b) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

16.3 Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura ai sensi del precedente comma 16.1.

³⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Articolo 17

Tempo di esecuzione della voltura

- 17.1 Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura di cui all'Articolo 15 e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale.
- 17.2 Nei casi di cui all'Articolo 15, comma 15.5, qualora il gestore eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del gestore:
- a) della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;
 - b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 13, commi 13.2, 13.3 e 13.4.

Titolo III INDICATORI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 18

Modalità di richiesta del preventivo per l'esecuzione di lavori complessi e semplici

- 18.1 La richiesta di preventivazione può essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: *call center*, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

Articolo 19

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e semplici

- 19.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore.
- 19.2 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione dei lavori è differenziato, come disposto dal successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 20

Contenuto minimo del preventivo per l'esecuzione di lavori

20.1 Il preventivo deve contenere:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione, di cui all'Articolo 75, comma 75.3, lettera a);
- b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice utente e, a partire dal 1° gennaio 2027, il codice identificativo unico di cui all'Articolo 17 del TMSII, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;³⁸
- e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la sotto-tipologia d'uso;³⁹
- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla presente RQSII, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d'utenza;
- j) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- k) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;

³⁸ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

³⁹ Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

- m) la durata di validità del preventivo;
- n) il riferimento organizzativo del gestore al fine di fornire ulteriori informazioni, nel caso di lavori complessi.⁴⁰

Articolo 21

Validità del preventivo

21.1 Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre (3) mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore nei confronti dell'utente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Articolo 22

Preventivi standardizzabili

- 22.1 Il gestore individua le tipologie di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il relativo preventivo, che è messo a disposizione del richiedente in maniera immediata, tramite *call center* ovvero tramite sportello. Tali preventivi sono altresì resi disponibili all'utente finale nel Regolamento d'utenza e sul sito internet.
- 22.2 Nel caso in cui l'utente finale faccia richiesta in forma scritta di un preventivo standardizzabile il gestore è tenuto al rispetto dello standard specifico applicabile ai preventivi non standardizzabili che non necessitano di sopralluogo di cui all'Articolo 67, comma 67.1.

Articolo 23

Tempo di esecuzione di lavori

- 23.1 Il tempo di esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore.
- 23.2 Nel caso di prestazioni per le quali è possibile standardizzare il preventivo, di cui al precedente Articolo 22, la data di accettazione formale del preventivo coincide con la data di ricevimento della richiesta formale di esecuzione del lavoro.
- 23.3 Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato, come disposto dai successivi Articolo 67 e Articolo 68, in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un lavoro semplice, ovvero un lavoro complesso.

⁴⁰ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- 23.4 Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.
- 23.5 Nel caso in cui si applichi il precedente comma 23.4, il gestore comunica all'utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro cinque (5) giorni lavorativi successivi a tale richiesta.
- 23.6 Inoltre, qualora per l'esecuzione dei lavori complessi siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente finale e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal gestore, il tempo per l'effettuazione di tale prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.⁴¹

Articolo 24

Tempo massimo per l'appuntamento concordato

- 24.1 Il tempo massimo per l'appuntamento concordato è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento.
- 24.2 Al tempo massimo per l'appuntamento concordato è associato uno standard generale, individuato al successivo Articolo 68, comma 68.1. Nel calcolo dello standard:
- a) si includono anche gli appuntamenti concordati per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 28, e del livello di pressione di cui all'Articolo 31;
 - b) si escludono gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell'utente finale per una data che comporta il superamento del periodo definito al successivo Articolo 68, comma 68.1.
- 24.3 Ai fini della verifica del rispetto dello standard generale associato al tempo massimo per l'appuntamento concordato, di cui al successivo Articolo 68, comma 68.1, le richieste di appuntamento pervenute al gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

⁴¹ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

Articolo 25

Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato

- 25.1 Il preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato è il tempo, misurato in ore con arrotondamento all'ora superiore, intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 26.
- 25.2 Il gestore ha l'obbligo di comunicare all'utente finale la disdetta dell'appuntamento concordato al massimo entro il tempo specificato all'Articolo 68, comma 68.1.

Articolo 26

Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati

- 26.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano della presenza dell'utente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale viene concordato un appuntamento con il richiedente per l'effettuazione di un sopralluogo o di un intervento necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.
- 26.2 Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il gestore del SII è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.
- 26.3 Il gestore del SII ha facoltà di procedere, previo consenso dell'utente, all'eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.
- 26.4 L'utente finale deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il gestore per tutta la fascia di puntualità concordata con il gestore medesimo.
- 26.5 Il gestore informa altresì l'utente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.

Articolo 27

Obblighi in tema di appuntamento concordato in caso di gestione separata del SII

- 27.1 Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06:

- a) il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a riportare sul proprio sito internet e nella bolletta un numero telefonico, messo a disposizione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, attraverso il quale quest'ultimo possa essere contattato direttamente dall'utente finale per concordare un appuntamento;
- b) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è soggetto alle prescrizioni in tema di appuntamento concordato di cui all'Articolo 24, Articolo 25 e Articolo 26, e, in caso di mancato rispetto di quest'ultimo, ad erogare all'utente finale, tramite il gestore del servizio di acquedotto, l'indennizzo automatico di cui all'Articolo 72, comma 72.1.

Articolo 28

Tempo di intervento per la verifica del misuratore

- 28.1 Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento da parte del gestore.
- 28.2 Nei casi in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore, se non in presenza dell'utente finale, stante la necessità per quest'ultimo di concordare un appuntamento con il gestore per l'effettuazione della verifica, si applica lo standard generale in tema di appuntamenti concordati di cui al precedente Articolo 24, comma 24.2.
- 28.3 Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, sul sito internet e nel Regolamento d'utenza. Il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del misuratore, almeno nei casi in cui questa è inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello *online*.
- 28.4 Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di commercio e la data di intervento del gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica.⁴²

⁴² Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

Articolo 29

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore

- 29.1 Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del relativo esito.
- 29.2 Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore è differenziato, come da successivo Articolo 67, comma 67.1, in funzione della necessità di rimuovere il misuratore per eseguire la verifica in laboratorio.
- 29.3 Nei casi di controlli di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, eseguiti in contraddittorio, il gestore è tenuto ad inviare all'utente finale la comunicazione avente ad oggetto l'esito della verifica dello strumento di misura nel rispetto dello standard relativo al tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore di cui al comma 29.1, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'esito trasmesso dalla Camera di commercio e la data di invio all'utente finale dell'esito medesimo.⁴³

Articolo 30

Sostituzione del misuratore

- 30.1 Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all'utente finale in sede di risposta contenente l'esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione.
- 30.2 Il gestore ha facoltà di procedere alla sostituzione del misuratore contestualmente all'esito della verifica effettuata sullo stesso.
- 30.3 Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore.
- 30.4 Nel caso in cui il misuratore sia posto in luogo non accessibile al gestore se non in presenza dell'utente finale, nella comunicazione concernente la necessità di procedere alla sostituzione del misuratore il gestore deve indicare un appuntamento preciso, con data e ora, al quale si applicano le disposizioni in tema di appuntamento concordato di cui all'Articolo 24, Articolo 25 e Articolo 26.
- 30.5 Nell'eventualità in cui l'utente finale ritenga di non poter essere presente nella data e nell'ora indicati, può concordare con il gestore un diverso appuntamento

⁴³ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

entro cinque (5) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del gestore medesimo.

- 30.6 Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 11, comma 11.3, del TMSII. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.⁴⁴
- 30.7 Qualora siano richiesti dall'utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, il gestore è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di sostituzione del misuratore, qualora il controllo da parte della Camera di commercio accerti il non corretto funzionamento dello strumento di misura e il gestore medesimo decida di procedere alla sostituzione in luogo della riparazione.⁴⁵
- 30.8 A partire dal 1° gennaio 2027, nel caso di sostituzione del misuratore effettuata d'ufficio dal gestore per misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione misuratori, il gestore medesimo è tenuto a rilasciare all'utente, qualora ne faccia richiesta, una copia del verbale di intervento che dovrà riportare la causale della sostituzione, la vecchia e nuova matricola del misuratore installato e la lettura del misuratore sostituito. Qualora l'utente ne faccia richiesta in forma scritta, il gestore è tenuto al rispetto dello standard specifico applicabile al tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni di cui all'Articolo 67, comma 67.1.⁴⁶

Articolo 31

Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione

- 31.1 Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento da parte del gestore.
- 31.2 Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due (2) giorni, si considera come data di intervento da parte del gestore la data di inizio della verifica stessa.
- 31.3 Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il gestore può addebitare all'utente finale i costi dell'intervento, esplicitandone l'ammontare in bolletta, nel Regolamento d'utenza e sul sito internet; il gestore, inoltre, ha l'obbligo di rammentare tale informazione all'utente finale in sede di richiesta di verifica del livello di pressione, almeno nei casi in cui questa sia

⁴⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁴⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁴⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

inoltrata tramite canale che permetta una comunicazione immediata, quale il servizio telefonico, lo sportello fisico e lo sportello *online*.

Articolo 32

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione

- 32.1 Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del relativo esito.
- 32.2 Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due (2) giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l'utente finale la data di completamento della verifica stessa.

Articolo 33

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento

- 33.1 Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal gestore per il pronto intervento.
- 33.2 Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard generale, individuato al successivo Articolo 68, comma 68.1, che trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:
- a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
 - b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
 - c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
 - d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.
- 33.3 Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il gestore medesimo deve attivarsi e fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante l'ausilio di personale tecnico.
- 33.4 Fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei luoghi, il gestore è tenuto a effettuare - qualora la situazione risulti non di pericolo o il primo intervento della squadra non sia risolutivo - la programmazione del medesimo intervento sulla

base dell'esito della valutazione eseguita, in modo comunque da non pregiudicare la continuità del livello di servizio.⁴⁷

Articolo 34

Obblighi relativi al pronto intervento in caso di gestione separata del SII

34.1 Nei casi in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs. 152/06:

- a) il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a riportare sul proprio sito internet e nella bolletta un numero telefonico di pronto intervento, messo a disposizione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, attraverso il quale quest'ultimo possa essere contattato direttamente dall'utente finale;
- b) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è tenuto al rispetto della disciplina in tema di tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, di cui all'Articolo 33, nonché in tema di servizio telefonico di pronto intervento di cui ai successivi Articolo 61 e Articolo 62;
- c) il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione dovrà procedere all'erogazione dell'eventuale indennizzo automatico spettante all'utente finale tramite il gestore del servizio di acquedotto.

Titolo IV ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

Articolo 35

Modalità di addebito e fatturazione

35.1 La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento di cui all'Articolo 37, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura, come definita all'Articolo 1;
- b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura, come definita all'Articolo 1;
- c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.

⁴⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- 35.2 Ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.
- 35.3 Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
- 35.4 In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.

Articolo 36

Tempo per l'emissione della fattura

- 36.1 Il tempo per l'emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del gestore.
- 36.2 L'indicatore di cui al precedente comma 36.1 deve essere verificato anche per le fatture di chiusura del rapporto contrattuale di cui al successivo Articolo 39. In tal caso l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincide con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura.

Articolo 37

Periodo di riferimento della fattura

- 37.1 Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi di cui al successivo Articolo 38, comma 38.1, ovvero con una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile, purché migliorativa per l'utente finale e definita in accordo con l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente.⁴⁸
- 37.2 Il vincolo di cui al comma 37.1 non viene applicato con riferimento:
- a) alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
 - b) alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;

⁴⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

- c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.

Articolo 38

Periodicità di fatturazione

- 38.1 Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
 - b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
 - c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
 - d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
- 38.2 Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente comma 38.1, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.
- 38.3 Qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'utente finale, il gestore procede a una stima dei consumi nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 10.3, del TMSII.⁴⁹
- 38.4 Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi di cui al precedente comma 38.1.

⁴⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Articolo 39

Fattura di chiusura del rapporto contrattuale

- 39.1 In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura entro il termine di cui all'Articolo 36, comma 36.2.
- 39.2 Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
- 39.2**bis** Con la fattura di chiusura il gestore provvede altresì ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta.⁵⁰
- 39.3 Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Articolo 40

Termini per i pagamenti

- 40.1 Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.
- 40.2 Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale.

Articolo 41

Modalità e strumenti di pagamento

- 41.1 Il gestore garantisce all'utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.
- 41.2 Il gestore garantisce all'utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

⁵⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, come da ultimo modificato con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR.

- a) contanti;
- b) assegni circolari o bancari;
- c) carta bancaria e/o carta di credito;
- d) domiciliazione bancaria;
- e) bollettino postale.

41.3 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 42

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

- 42.1 Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 38.⁵¹
- 42.2 Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 42.1, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
- 42.3 Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
- 42.4 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- 42.5 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 42.4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 42.1 sia superata a causa di:

⁵¹ Comma così modificato dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

- a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
- b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore.

42.6 Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

42.7 Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.⁵² Nel caso in cui sia attiva la domiciliazione bancaria, il gestore procederà direttamente all'addebito delle rate alle scadenze prefissate.⁵³

Articolo 43

Tempo di rettifica di fatturazione

43.1 Il tempo di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del precedente Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

43.2 A partire dal 1° gennaio 2027, il tempo di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore del reclamo scritto inviato dall'utente finale relativo ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del precedente Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.⁵⁴

Articolo 44

Modalità di corresponsione al richiedente delle somme non dovute a seguito di rettifica

44.1 Qualora la verifica evidenzi un credito a favore dell'utente finale, il gestore è tenuto ad accreditare lo stesso all'utente finale attraverso detrazione dall'importo

⁵² Comma aggiunto dalla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

⁵³ Periodo aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁵⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta o la data di emissione della bolletta stessa non consenta il rispetto dei termini indicati all'Articolo 67 in tema di rettifiche di fatturazione, il credito dovrà essere erogato all'utente finale tramite rimessa diretta.

- 44.2 In caso di riaccredito nella prima fattura utile, ai fini del calcolo del rispetto dello standard indicato all'Articolo 67 in tema di rettifiche di fatturazione, fa fede la data di emissione della fattura contenente l'accredito.
- 44.3 In deroga a quanto previsto dal precedente comma 44.1, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Titolo V RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Articolo 45

Classificazione delle richieste scritte dell'utente finale

- 45.1 Il gestore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata da un utente finale, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni ovvero, fino al 31 dicembre 2026, una richiesta scritta di rettifica di fatturazione.⁵⁵
- 45.2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o, fino al 31 dicembre 2026, richiesta scritta di rettifica di fatturazione, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla presente RQSII e sono classificati come richieste scritte di informazioni qualora inviati dall'utente finale successivamente alla data di invio della risposta scritta da parte del gestore.⁵⁶

Articolo 46

Tempo di risposta motivata a reclami scritti

- 46.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore del reclamo

⁵⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁵⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

scritto dell'utente finale e la data di invio all'utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.

- 46.2 La risposta motivata scritta al reclamo scritto inviata all'utente finale da parte del gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 50.

Articolo 47

Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni

- 47.1 Il tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni dell'utente finale e la data di invio all'utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.
- 47.2 La risposta motivata scritta alla richiesta scritta di informazione inviata all'utente finale da parte del gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 50.

Articolo 48

Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di fatturazione

- 48.1 Fino al 31 dicembre 2026, il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell'utente finale e la data di invio all'utente finale da parte del gestore della risposta motivata scritta.⁵⁷
- 48.2 La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica di fatturazione inviata all'utente finale da parte del gestore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 50.

Articolo 49

Procedura di presentazione dei reclami scritti

- 49.1 Il gestore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica certificata o una modalità telematica che disponga di tracciatura per l'inoltro in forma scritta di reclami. Il gestore è tenuto a far pervenire ad uno di detti recapiti, entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento, i reclami scritti che vengano erroneamente inviati dall'utente finale ad un diverso recapito del gestore medesimo.⁵⁸

⁵⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁵⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- 49.2 Ai fini del rispetto dello standard specifico di cui all'Articolo 67, il gestore computa il tempo di risposta motivata al reclamo scritto a partire dalla data di ricevimento del reclamo scritto ad uno dei recapiti riportati in bolletta.
- 49.3 Il gestore rende disponibile nell'*home page* del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell'utente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica certificata o l'indicazione di una modalità telematica che disponga di tracciatura ai quali inviare il reclamo;⁵⁹
 - b) i dati identificativi dell'utente finale:
 - i. il nome ed il cognome;
 - ii. l'indirizzo postale o telematico;
 - iii. il servizio a cui si riferisce il reclamo (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - iv. il codice utente;
 - v. l'indirizzo di fornitura;
 - c) un campo per indicare l'autolettura, che il gestore può utilizzare in coerenza con quanto prescritto all'Articolo 35, comma 35.1;
 - d) un campo per la richiesta della verifica del misuratore, con l'indicazione dei costi di cui al precedente Articolo 28, comma 28.3.
- 49.4 È fatta salva la possibilità per l'utente finale di inviare al gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente finale che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta:
- a) nome e cognome;
 - b) l'indirizzo di fornitura;
 - c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
 - d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono).

⁵⁹ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Articolo 50

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione

50.1 Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata al reclamo scritto, richieste scritte di informazione o, fino al 31 dicembre 2026, di rettifica di fatturazione, utilizzando una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa i seguenti dati essenziali comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione;
- b) l'indicazione del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.⁶⁰

50.2 Con riferimento al reclamo scritto, fino al 31 dicembre 2026, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma 50.1, lettere a) e b):

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicati;
- b) la descrizione ed i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) le seguenti informazioni contrattuali:
 - i. il servizio (SII o singoli servizi che lo compongono);
 - ii. la sotto-tipologia d'uso;⁶¹
 - iii. per i reclami di natura tariffaria, la tariffa applicata;
- d) l'elenco della documentazione allegata.⁶²

50.2bis Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, fino al 31 dicembre 2026, il gestore, oltre agli elementi di cui al comma 50.1 e 50.2, fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle

⁶⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁶¹ Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁶² Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.⁶³

50.2^{ter} Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, il gestore è tenuto a dettagliare nella risposta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui ai precedenti commi 50.1, 50.2 e, a partire dal 1° gennaio 2027, di cui ai commi 50.1 e 50.4, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento così da consentire all'utente la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta, il gestore fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.⁶⁴

50.3 Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione di cui al precedente Articolo 48, fino al 31 dicembre 2026, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 50.1, lettere a) e b), l'esito della verifica, ed in particolare:

- a) la relativa documentazione attestante la correttezza degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) l'indicazione delle modalità di fatturazione applicate, in coerenza con il precedente Articolo 35, comma 35.1;
- c) la natura dei dati di consumo riportati nelle fatture contestate (rilevati/stimati);
- d) nel caso in cui l'utente finale comunichi nel reclamo una autolettura, diversa o non coerente con la lettura riportata nella bolletta contestata, o abbia fatto pervenire prima dell'emissione della bolletta contestata una autolettura, la motivazione dell'eventuale mancato utilizzo per la rettifica, in conformità alla regolazione vigente o al contratto;
- e) l'indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all'utente finale, dei tempi e delle modalità della loro erogazione;

⁶³ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, e successivamente modificato con la deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁶⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR e successivamente modificato con la deliberazione 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR e, da ultimo, con la deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

f) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione.⁶⁵

50.4 A partire dal 1° gennaio 2027, la risposta motivata al reclamo scritto è articolata nelle seguenti parti, che devono presentare contenuti coerenti e consequenziali:

- a) *Il Suo reclamo*, che riepiloga il problema segnalato dall'utente finale;
- b) *Le nostre verifiche*, nella quale il gestore, in relazione alle possibili cause del problema segnalato dall'utente finale, indica le verifiche svolte, anche attraverso l'acquisizione di informazioni e documenti presso il gestore del servizio di fognatura e depurazione nei casi di gestione separata del SII, allo scopo di valutare la fondatezza del reclamo, e ne descrive gli esiti, allegando la relativa documentazione;
- c) *Le nostre conclusioni*, nella quale il gestore espone le conclusioni raggiunte circa la fondatezza del reclamo e indica in alternativa:
 - i motivi per i quali ritiene infondato il reclamo, oppure
 - le azioni correttive e riparatorie che sono state o saranno adottate per risolvere il problema e le relative tempistiche;
- d) *I Suoi diritti*, nella quale il gestore indica:
 - qualora sia dovuto all'utente finale un indennizzo automatico ai sensi della regolazione o del contratto, i tempi e le modalità con le quali l'indennizzo sarà corrisposto, specificando che la corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito;
 - i recapiti ai quali l'utente finale può rivolgersi per ulteriori chiarimenti;
 - le azioni che l'utente finale può intraprendere se ritiene insoddisfacente la risposta, rinviando alla pagina del proprio sito internet dove sono disponibili informazioni dettagliate sulle relative procedure, con particolare riferimento alle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 54, comma 54.3.⁶⁶

50.5 A partire dal 1° gennaio 2027:

- a) nella risposta al reclamo scritto relativo alla correttezza degli importi addebitati in fattura, fermo restando quanto previsto ai commi 50.1 e 50.4,

⁶⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁶⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

deve essere accuratamente descritto l'esito della verifica svolta dal gestore, secondo quanto riportato al precedente comma 50.3, dando particolare evidenza al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica di fatturazione, qualora dovuta;

- b) la risposta a richieste scritte di informazioni riporta nell'oggetto la dicitura "*Risposta alla Sua richiesta di informazioni*" e, oltre agli elementi di cui al precedente comma 50.1, indica i recapiti del gestore per eventuali reclami, il tempo massimo di risposta previsto dal relativo standard e l'indennizzo dovuto in caso di ritardo.⁶⁷

Articolo 51

Reclami scritti multipli

- 51.1 In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il gestore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui all'Articolo 49, comma 49.4. Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'Articolo 67, ed all'indennizzo automatico di cui all'Articolo 72. Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il gestore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione. Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'Articolo 67, e nei confronti del primo firmatario, di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui all'Articolo 49, comma 49.4, trovano applicazione le disposizioni relative agli indennizzi automatici di cui all'Articolo 72.
- 51.2 In relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il gestore adotta le seguenti modalità:
 - a) è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi contrattuali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'Articolo 67, ed all'indennizzo automatico di cui all'Articolo 72;
 - b) ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché ove opportuno tramite invio della medesima comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a

⁶⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con cui non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% degli utenti (finali) serviti dal gestore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 10 giorni lavorativi consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi dall'ultimo dei 10 giorni lavorativi consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni in tema di indennizzo automatico di cui all'Articolo 72, ma qualora il gestore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'Articolo 67.

51.3 In caso di applicazione dell'art. 156 del d.lgs. 152/06, in relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio riconducibile al servizio di fognatura e/o depurazione:

- a) si applica quanto disposto dal Titolo VIII della presente RQSII;
- b) qualora, dopo aver ottemperato all'obbligo di cui all'Articolo 64, ricorrano le soglie di cui al precedente comma 51.2, lettera b), il gestore del servizio di acquedotto segnala al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione la possibilità di fornire la risposta a mezzo stampa. Qualora il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione opti per la risposta a mezzo stampa, il medesimo è tenuto a provvedere facendo pubblicare, a proprie spese, un comunicato su almeno un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio, sul proprio sito internet e su quello del gestore del servizio di acquedotto – che pubblicherà gratuitamente il suddetto comunicato - entro il tempo massimo di cui al medesimo comma 51.2, lettera b). In tal caso, il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione considera i reclami cui è dedicata la risposta a mezzo stampa, ai fini della registrazione, come un unico reclamo e non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 63, comma 63.4, e di cui all'Articolo 65.

Titolo VI GESTIONE DEGLI SPORTELLI

Articolo 52

Diffusione e orario degli sportelli

52.1 Il gestore garantisce agli utenti l'apertura di almeno uno sportello per provincia presso il quale è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti,

presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

- 52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esonero dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite.
- 52.3 Il gestore garantisce che l’orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura:
- a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi;
 - b) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato.
- 52.4 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono:
- a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3;
 - b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53.
- 52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4.
- 52.6 Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità di cui ai successivi articoli 53 e 68.
- 52.7 Il gestore è tenuto a garantire l’accesso libero agli sportelli provinciali durante tutto l’orario di apertura, pur potendo prevedere, a maggior tutela dell’utente finale, che siano accordati appuntamenti dedicati.⁶⁸

⁶⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Articolo 53

Tempo di attesa agli sportelli

53.1 Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto. Al tempo di attesa agli sportelli sono legati due standard di qualità di tipo generale, come da successivo Articolo 68, comma 68.1.

Articolo 54

Obblighi e contenuti minimi dello sportello online

54.1 Il gestore mette a disposizione dell'utente finale un sito internet attraverso il quale pubblica: la Carta dei servizi, il regolamento d'utenza, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli fisici e del servizio telefonico, i riferimenti e i numeri verdi gratuiti per contattare il gestore nonché i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.⁶⁹

54.2 Il sito internet consente altresì all'utente di accedere alla propria area personale, disponibile anche su dispositivi mobili, e di inoltrare, anche tramite apposite maschere o *web chat* per l'assistenza in linea, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione, fino al 31 dicembre 2026, e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.⁷⁰

54.3 Il gestore, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 54.1, indica, in modo chiaro e facilmente accessibile, sul proprio sito internet e nei nuovi contratti di fornitura, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il medesimo gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.⁷¹

54.4 Qualora il reclamo o la richiesta di informazioni sia inviata ricorrendo allo sportello *online* o ai canali digitali che consentono l'accesso riservato a un'area personale, il gestore è tenuto a consentire all'utente finale di scaricare sul proprio dispositivo o di ricevere tramite posta elettronica una copia delle comunicazioni

⁶⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁷⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁷¹ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR e successivamente modificato con la deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

così inviate, che attesti la relativa data di invio e il codice di riferimento della pratica.⁷²

- 54.5 In seguito alla cessazione del contratto di fornitura, per un periodo non inferiore a un anno dal mese successivo a quello di emissione della fattura di chiusura, il gestore mantiene attiva per l'utente finale titolare del contratto cessato la possibilità di accedere all'area personale almeno per l'utilizzo delle funzionalità di cui al precedente comma 54.4 e delle funzionalità relative all'archivio delle bollette emesse dal gestore medesimo e all'archivio delle notifiche.⁷³
- 54.6 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 54.4 e 54.5 si applicano a far data dal 1° gennaio 2027.⁷⁴

Titolo VII QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI

Articolo 55

*Obblighi dei servizi telefonici*⁷⁵

- 55.1 Il gestore ha l'obbligo di:
- a) disporre di un servizio telefonico di assistenza con uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa;
 - b) garantire un orario di apertura del servizio telefonico di assistenza con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di trentacinque (35) ore;
 - c) pubblicare nel proprio sito internet e nella Carta dei servizi e riportare nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico di assistenza con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché, almeno nel sito internet, dell'orario di apertura del servizio di cui alla precedente lettera b);
 - d) dotarsi di *call center* (come definito all'Articolo 1) e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui all'articolo 57, all'articolo 58 e all'articolo 59.

⁷² Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁷³ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁷⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁷⁵ Rubrica così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

55.2 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono:

- a) tenute a garantire un orario minimo di apertura del servizio telefonico non inferiore alle quattro (4) ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 55.1, lettera b);
- b) esentate dall'obbligo di cui al precedente comma 55.1, lettera d), e dal monitoraggio degli indicatori di cui all'Articolo 57, all'Articolo 58 e all'Articolo 59.

55.3 A partire dal 1° gennaio 2027, i servizi telefonici dotati di assistente vocale devono assicurare che:

- a) l'utente finale sia sempre avvertito in anticipo se la chiamata sarà gestita da un assistente vocale o sarà trasferita a un assistente vocale in esito alla scelta di un'opzione da parte del medesimo utente;
- b) durante l'interazione con l'assistente vocale l'utente finale possa sempre chiedere di parlare con un operatore;
- c) l'assistente vocale che non sia in grado di comprendere o di soddisfare la richiesta dell'utente finale attivi automaticamente la richiesta di parlare con un operatore.⁷⁶

Articolo 56

Obblighi dei servizi telefonici dotati di albero fonico

56.1 Il gestore, nel caso in cui decida volontariamente di dotare il proprio servizio telefonico di assistenza di albero fonico, in aggiunta a quanto previsto dall'Articolo 55:

- a) inserisce almeno al secondo livello dell'albero fonico un'opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici non andate a buon fine;
- b) prevede l'indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.

⁷⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- 56.2 Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al precedente comma 56.1, lettere a) e b), nel conteggio dei livelli dell'albero fonico non si tiene conto dell'eventuale livello per la scelta:
- a) della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l'obbligo di garantire agli utenti finali di potersi esprimere nella propria lingua madre;
 - b) tra i diversi servizi per gli operatori *multiutility* (SII, elettricità, gas, altri servizi).

Articolo 57

Accessibilità al servizio telefonico

- 57.1 L'indicatore accessibilità al servizio telefonico (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del *call center* con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l'unità di tempo è scelta liberamente dal gestore; l'indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.
- 57.2 Per la rilevazione dell'indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con l'operatore.

Articolo 58

Tempo medio di attesa per il servizio telefonico

- 58.1 Il tempo di attesa per il servizio telefonico è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un utente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'assistente vocale, nei casi in cui la chiamata non venga successivamente reindirizzata all'operatore, o l'inizio della conversazione con l'operatore, anche a seguito di un reindirizzamento da parte dell'assistente vocale, o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.⁷⁷
- 58.2 Fino al 31 dicembre 2026, l'indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:
- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;

⁷⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.⁷⁸

58.3 A partire dal 1° gennaio 2027 e nel caso di utilizzo di assistente vocale, l'indicatore tempo di attesa per il servizio telefonico (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate degli utenti finali che:

- a) hanno parlato con un assistente vocale senza che la chiamata sia stata successivamente trasferita a un operatore;
- b) hanno parlato con un operatore a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici o dell'assistente vocale;
- c) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, hanno terminato la chiamata prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.⁷⁹

Articolo 59

Livello del servizio telefonico

59.1 L'indicatore livello del servizio telefonico (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici o, a partire dal 1° gennaio 2027, dall'assistente vocale ad un operatore, moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.⁸⁰

Articolo 60

Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici

60.1 La rilevazione degli indicatori di cui all'Articolo 57, all'Articolo 58 e all'Articolo 59 è effettuata dal gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato nell'anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 mesi su 12.

60.2 Nel caso in cui il gestore svolga più servizi (SII, elettricità, gas, altri servizi) e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli indicatori di cui all'Articolo 58 e all'Articolo 59 tutte le chiamate telefoniche degli utenti finali che hanno richiesto di parlare con

⁷⁸ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁷⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁸⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici di cui al precedente Articolo 56 o, a partire dal 1° gennaio 2027, dall'assistente vocale ad un operatore, indipendentemente dal servizio.⁸¹

- 60.3 Per i gestori che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico, i livelli effettivi per ciascuno degli indicatori di cui all'Articolo 57, all'Articolo 58 e all'Articolo 59 devono essere calcolati in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte agli utenti finali.

Articolo 61

Obblighi del servizio telefonico di pronto intervento

61.1 Il gestore deve:

- a) disporre di uno o più recapiti telefonici cui sia associato un numero verde, gratuito sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
- b) pubblicare sulla Carta dei servizi e sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, nonché riportare gli stessi in ogni bolletta con la dicitura "Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno" seguita dai recapiti.

61.2 Il numero telefonico per il pronto intervento può essere dedicato anche al pronto intervento di altri servizi (ad esempio gas) ma non ad altre attività che non siano di pronto intervento (ad esempio servizi telefonici di cui al presente Titolo VII o attività commerciali). In tali casi il gestore può utilizzare un risponditore automatico con opzione di scelta del servizio cui è riferita la chiamata tramite tastiera purché esclusivamente attinente a servizi di pronto intervento. È consentito inoltre di introdurre un'opzione di scelta tramite tastiera della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l'obbligo di garantire agli utenti di potersi esprimere nella propria lingua madre. È tuttavia necessario che, nel caso in cui il chiamante non effettui alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore.

61.3 Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal gestore deve essere in grado di:

- a) assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;

⁸¹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- b) garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- c) fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

Articolo 62

Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento

- 62.1 Il tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (CPI) è, con riferimento ad una chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione.
- 62.2 Ai fini dell'adempimento dello standard legato all'indicatore di cui al precedente comma 62.1 si considerano le chiamate degli utenti finali che:
- a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici ad un operatore;
 - b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

Titolo VIII INDICATORI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 156 DEL D.LGS. 152/06

Articolo 63

Modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06

- 63.1 Nel caso in cui si applichi l'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto con le modalità di cui al comma 63.7 e nei tempi di cui all'Articolo 64:
- a) inoltra le richieste ricevute dall'utente finale relative all'erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione al gestore del servizio;

- b) inoltra all'utente finale la risposta, ovvero la comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta.
- 63.2 Il gestore del servizio di acquedotto che non rispetta i tempi previsti dall'Articolo 64 e dall'Articolo 65 è tenuto ad erogare all'utente finale l'indennizzo automatico di cui all'Articolo 72.
- 63.3 I tempi massimi di esecuzione della prestazione per il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione decorrono a partire dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore del servizio di acquedotto di cui all'Articolo 64 fino all'invio della risposta, ovvero della comunicazione relativa all'esecuzione della prestazione richiesta dall'utente finale al medesimo gestore nei termini indicati nella presente RQSII per la determinata prestazione.
- 63.4 Nel caso in cui il gestore del servizio di fognatura e/o depurazione non rispetti gli standard specifici riportati nella presente RQSII per la prestazione di propria competenza, questi provvede ad erogare l'indennizzo automatico di cui all'Articolo 72 al gestore del servizio di acquedotto, il quale corrisponde all'utente finale la somma dovuta nella prima fatturazione utile.
- 63.5 Il gestore del servizio di acquedotto che non riceve la risposta, ovvero la comunicazione dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione nei tempi previsti nella presente RQSII, invia all'utente finale una risposta preliminare contenente gli elementi eventualmente già nella sua disponibilità, precisando di avere provveduto ad inoltrare la comunicazione al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e specificandone la data.
- 63.6 Relativamente alle prestazioni riguardanti la fase di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, con riferimento alla attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro e voltura della fornitura, il gestore del servizio di acquedotto è tenuto a comunicare al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta variazione con le modalità di cui al comma 63.7 e nei tempi di cui all'Articolo 66.
- 63.7 I gestori sono tenuti a gestire i flussi di comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la rapidità, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati di qualità. I flussi di comunicazione devono essere altresì registrati secondo le modalità precisate nel successivo Titolo XI.

Articolo 64

Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

- 64.1 Il tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta.

Articolo 65

Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione

- 65.1 Il tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto.

Articolo 66

Tempo per comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale

- 66.1 Il tempo per la comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale è il tempo intercorrente tra la data di esecuzione della variazione contrattuale e la data di invio della relativa comunicazione al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.

Titolo IX LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SII

Articolo 67

Standard specifici di qualità contrattuale del SII

- 67.1 Gli standard specifici di qualità contrattuale del SII, calcolati per ogni singola gestione, sono definiti in Tabella 1:

Tabella 1 - Livelli specifici di qualità contrattuale del SII

Indicatore	Livello specifico
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici senza sopralluogo di cui all'Articolo 5	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari senza sopralluogo di cui all'Articolo 6	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici con sopralluogo di cui all'Articolo 5	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari con sopralluogo di cui all'Articolo 6	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 8	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 9	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Articolo 10	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura di cui all'Articolo 11	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore di cui all'Articolo 11	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità di cui all'Articolo 12 ⁸²	2 giorni feriali
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente finale di cui all'Articolo 14	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione della voltura di cui all'Articolo 17	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo di cui all'Articolo 19	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo di cui all'Articolo 19	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 23	10 giorni lavorativi
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati di cui all'Articolo 26	3 ore

⁸² Parole così sostituite dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

Indicatore	Livello specifico
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 28	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco di cui all'Articolo 29	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio di cui all'Articolo 29	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di sostituzione del misuratore di cui all'Articolo 30	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione di cui all'Articolo 31	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione di cui all'Articolo 32	10 giorni lavorativi
Tempo massimo per l'emissione della fattura di cui all'Articolo 36	45 giorni solari
Periodicità minima di fatturazione di cui all'Articolo 38	Cfr. comma 38.1
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti di cui all'Articolo 46	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni di cui all'Articolo 47	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'Articolo 43	60 giorni lavorativi
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui all'Articolo 64	5 giorni lavorativi
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui all'Articolo 65	5 giorni lavorativi

Articolo 68

Standard generali di qualità contrattuale del SII

68.1 Gli standard generali di qualità contrattuale del SII, calcolati per ogni singola gestione, sono definiti in Tabella 2:

Tabella 2 - Livelli generali di qualità contrattuale del SII

Indicatore	Livello generale
Percentuale minima di allacci idrici complessi, di cui all'Articolo 8, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90%
Percentuale minima di allacci fognari complessi, di cui all'Articolo 9, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90%
Percentuale minima di lavori complessi, di cui all'Articolo 23, realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90%
Percentuale minima di appuntamenti concordati, di cui all'Articolo 24, per una data che non supera i sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente finale, ovvero dieci (10) giorni lavorativi in caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore o del livello di pressione ⁸³	90%
Percentuale minima di disdette di appuntamenti concordati, di cui all'Articolo 25, comunicate entro le precedenti 24 ore	95%
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 33, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro tre (3) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione, di cui all'Articolo 48, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi (fino al 31 dicembre 2026) ⁸⁴	95%
Percentuale minima di prestazioni allo sportello, di cui all'Articolo 53, per cui l'utente finale ha atteso al massimo sessanta (60) minuti per essere ricevuto	95%
Tempo medio di attesa, di cui all'Articolo 53, tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	≤ 20 minuti
Percentuale minima di unità di tempo, di cui all'Articolo 57, in cui almeno una delle linee telefoniche è libera (Accessibilità al servizio telefonico)	90%

⁸³ Parole così modificate dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁸⁴ Parole così modificate dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Indicatore	Livello generale
Tempo medio di attesa, di cui all'Articolo 58, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore, o l'assistente vocale, o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico) ⁸⁵	≤ 240 secondi
Percentuale minima di chiamate telefoniche degli utenti finali, di cui all'Articolo 59, che hanno effettivamente parlato con un operatore in seguito a richiesta (Livello di servizio telefonico)	80%
Percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, di cui all'Articolo 62, che trovano risposta o che sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore entro il tempo massimo di 120 secondi	90%
Percentuale minima di comunicazione dell'avvenuta variazione contrattuale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione, di cui all'Articolo 66, inviate entro dieci (10) giorni lavorativi	90%

68.2 Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in Tabella 2, ad eccezione del tempo medio di attesa agli sportelli, di cui all'Articolo 53, e del tempo medio di attesa per il servizio telefonico di cui all'Articolo 58, i livelli effettivi LE_{ia} riferiti alla singola tipologia di prestazione “*i*”, garantita in ciascun ATO “*a*”, sono calcolati, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$$LE_{ia} = [(P_{Cia}) / (P_{Cia} + P_{NCia})] \times 100$$

dove:

- il pedice “*i*” indica la tipologia di prestazione;
- il pedice “*a*” indica l'ATO;
- P_{Cia} è il numero di prestazioni conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2, relative all'ATO *a*;

⁸⁵ Parole così modificate dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- *P_{NCia}* è il numero di prestazioni non conformi allo standard definito dal rispettivo indicatore in Tabella 2 per le cause indicate all'Articolo 71, comma 71.1, lettera c), relative all'ATO *a*.

68.3 La violazione dello standard generale di qualità contrattuale del SII per due anni consecutivi può costituire presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Articolo 69

Standard di qualità definiti dall'Ente di governo dell'ambito e dal gestore del SII

- 69.1 Qualora l'Ente di governo dell'ambito, anche su proposta del gestore, definisca standard specifici e generali di qualità contrattuale ulteriori o differenziati, tali standard devono prevedere livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall'Articolo 67, comma 67.1, e dall'Articolo 68, comma 68.1, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente RQSII.
- 69.2 Gli indennizzi automatici previsti per il rispetto di standard specifici di qualità differenziati ai sensi del precedente comma 69.1 devono essere di entità non inferiore a quelli definiti dall'Articolo 72, comma 72.1.

Articolo 70

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità espressi in giorni

- 70.1 Le richieste relative all'esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, espressi in giorni lavorativi, pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
- 70.2 Ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 70.1 il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di consegna si considera festivo.

Articolo 71

Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità

- 71.1 Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità

dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

- b) cause imputabili all'utente finale, ivi inclusa l'inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).

71.2 Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), il gestore documenta la causa del mancato rispetto.

Titolo X INDENNIZZI AUTOMATICI

Articolo 72

Casi di indennizzo automatico

72.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all'Articolo 67, comma 67.1, il gestore corrisponde all'utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.

72.2 L'indennizzo automatico base di cui al precedente comma 72.1, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all'Articolo 26, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Articolo 73

Casi di esclusione e sospensione del diritto all'indennizzo automatico

73.1 Il gestore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

- a) qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause di cui all'Articolo 71, comma 71.1, lettere a) e b);
- b) fino al 31 dicembre 2026, nel caso in cui all'utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico; a partire dal 1° gennaio 2027, qualora sia già stato corrisposto nel medesimo anno un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto avente ad oggetto la medesima doglianza;⁸⁶
- c) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nella presente RQSII.

73.2 Il gestore, nei casi in cui l'utente risulti moroso, sospende l'erogazione dell'indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Articolo 74

Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

- 74.1 Il gestore è tenuto ad accreditare all'utente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata all'utente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fattura deve evidenziare un credito a favore dell'utente finale, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
- 74.2 L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto all'utente finale entro 180 giorni solari dalla formazione dell'obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi della presente RQSII, quindi dal giorno in cui si iniziano a calcolare i termini per il rispetto dello stesso, ovvero nei casi di cui al precedente Articolo 73, comma 73.2, dal giorno in cui l'utente finale provvede al pagamento delle somme dovute.
- 74.3 Nella bolletta la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

⁸⁶ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Titolo XI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

Articolo 75

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale

- 75.1 Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite i punti di contatto disponibili con il pubblico ovvero sportelli fisici e *online*, servizio telefonico, casella di posta elettronica dedicata.
- 75.2 Il registro di cui al precedente comma 75.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singolo ATO nel quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati all'Autorità e al pertinente Ente di governo dell'ambito, relativamente a ciascun ATO di competenza.⁸⁷
- 75.3 Per tutte le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale, il gestore deve registrare:
- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
 - b) il codice con cui il gestore individua la prestazione;
 - c) la sotto-tipologia d'uso;⁸⁸
 - d) i dati identificativi del richiedente;
 - e) il codice utente, qualora il richiedente sia contrattualizzato;
 - f) i dati identificativi del punto di consegna o di scarico, ivi incluso, a partire dal 1° gennaio 2027, il codice identificativo unico di cui all'Articolo 17 del TIMSII, ad eccezione delle nuove attivazioni;⁸⁹
 - g) la data di ricevimento della richiesta di prestazione;
 - h) la causa dell'eventuale mancato rispetto dello standard specifico o generale di qualità;

⁸⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁸⁸ Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁸⁹ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- i) l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto.

75.3bis In aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, e almeno per le prestazioni riconducibili all'Articolo 36 e all'Articolo 37, il gestore è tenuto a registrare il codice Istat del Comune di riferimento, relativo al punto di fornitura servito.⁹⁰

75.4 Per ogni richiesta di preventivo pervenuta, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data di invio al richiedente del documento di preventivo;
- b) le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività da realizzarsi a cura del richiedente (ad esempio opere o autorizzazioni, invio di documentazione mancante o incompleta);
- c) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi.

75.5 Per ogni prestazione successiva alla data di accettazione formale del preventivo, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente finale;
- b) la data di completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (assicurando la presenza del misuratore);
- c) le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività complesse (ad esempio, lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale);
- d) in caso di esecuzione di lavori complessi, le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività da realizzarsi a cura del richiedente (ad esempio opere o autorizzazioni, invio di documentazione mancante o incompleta).⁹¹

75.6 Per ogni richiesta di prestazione concernente l'attivazione, la disattivazione, la riattivazione, il subentro e la voltura nella fornitura, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data di esecuzione della prestazione insieme all'eventuale data ritardata richiesta dal richiedente;

⁹⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁹¹ Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

- b) la data di comunicazione all'utente finale dell'avvenuta esecuzione della prestazione richiesta.

75.7 Per ogni richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a morosità, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) il livello di pressione di fornitura;
- b) la data di riattivazione della fornitura.⁹²

75.8 Per ogni reclamo, richiesta scritta di informazioni, e, fino al 31 dicembre 2026, richiesta scritta di rettifica di fatturazione, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data di invio della risposta motivata;
- b) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo.⁹³

75.9 Per ogni reclamo ovvero, fino al 31 dicembre 2026, richiesta scritta di rettifica di fatturazione per i quali si dia luogo a rettifica di fatturazione, il gestore deve registrare la data di accredito della somma non dovuta dall'utente finale, ovvero di emissione della bolletta nella quale viene compensato l'importo non dovuto.⁹⁴

75.10 Per ogni richiesta di appuntamento o sopralluogo che necessiti la presenza dell'utente finale o di persona da lui incaricata, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data proposta dal gestore per l'appuntamento con l'utente finale;
- b) la data e l'ora di inizio della fascia di puntualità dell'appuntamento;
- c) il consenso dell'utente finale in caso di eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo;
- d) la data e l'ora di inizio effettivo della prestazione;
- e) l'eventuale assenza dell'utente finale all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera b);
- f) la data, l'ora e le cause dell'eventuale disdetta dell'appuntamento.

⁹² Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁹³ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

⁹⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

75.11 Per ogni richiesta di verifica del misuratore, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data di invio al richiedente del documento recante l'esito della verifica del misuratore;
- b) il tipo di guasto del misuratore;
- c) la data di esecuzione della prestazione e l'eventuale data ritardata richiesta dal richiedente;
- d) la data di sostituzione del misuratore malfunzionante, la data proposta dal gestore per la sostituzione del misuratore e l'eventuale data posticipata richiesta dall'utente finale;
- e) la data di ricevimento dell'esito della verifica del misuratore trasmesso dalla Camera di commercio, qualora sia stato richiesto un controllo in contraddittorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17;⁹⁵
- f) la data di invio all'utente finale della comunicazione contenente l'esito della verifica del misuratore di cui alla precedente lettera e).⁹⁶

75.12 Per ogni richiesta di verifica del livello di pressione, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma 75.3, il gestore deve registrare:

- a) la data di invio al richiedente del documento recante l'esito della verifica del livello di pressione;
- b) la data di esecuzione della prestazione e l'eventuale data ritardata richiesta dal richiedente.

75.13 Il gestore ha l'obbligo di registrare, per ogni chiamata telefonica pervenuta al *call center*, tutte le informazioni necessarie alla verificabilità dell'indicatore del livello effettivo dell'accessibilità al servizio telefonico (AS), nonché i seguenti dati necessari a rendere verificabili gli indicatori tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) e livello del servizio telefonico (LS):

- a) data e istante di inizio della chiamata;
- b) l'istante di inizio della conversazione con l'operatore, o l'assistente vocale, o, se precedente, della fine della chiamata;⁹⁷

⁹⁵ Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁹⁶ Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁹⁷ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- c) l'eventuale richiesta di parlare con un operatore;
- d) l'esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore andata a buon fine o meno);
- e) il codice di rintracciabilità della richiesta di prestazione associata alla chiamata pervenuta al *call center*, secondo quanto previsto nella Tabella 4bis dell'Appendice.⁹⁸

75.14 Per ogni richiesta di pronto intervento, per ciascun caso in cui l'utente finale ovvero il segnalante parli con un operatore o la chiamata si concluda per rinuncia prima dell'inizio della conversazione, al fine di verificare il rispetto degli standard relativi all'indicatore CPI e del "tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento", il gestore deve registrare:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il gestore individua la prestazione;
- c) data e istante di inizio della chiamata, con granularità pari al secondo;
- d) l'istante di inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, della fine della chiamata;
- e) registrazione vocale della chiamata;
- f) motivo della segnalazione;
- g) nominativo del chiamante;⁹⁹
- h) numero di telefono del chiamante;¹⁰⁰
- i) Comune e indirizzo stradale al quale è riferita la segnalazione;
- j) data e ora di arrivo sul luogo di chiamata, con granularità pari al minuto;
- k) a partire dal 1° gennaio 2027, data e ora di risoluzione della situazione di pericolo segnalata, anche laddove differita qualora siano necessari uno o più interventi successivi alla messa in sicurezza dei luoghi, con granularità pari al minuto.¹⁰¹

⁹⁸ Lettera aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

⁹⁹ Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁰⁰ Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁰¹ Comma sostituito dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

75.15 Nei casi di gestione separata del SII, di cui al Titolo VIII, ciascun gestore coinvolto deve registrare:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il gestore individua la prestazione;
- c) la sotto-tipologia d'uso;¹⁰²
- d) i dati identificativi del richiedente;
- e) i dati identificativi del punto di consegna, ivi incluso, a partire dal 1° gennaio 2027, il codice identificativo unico di cui all'Articolo 17 del TIMSII, ad eccezione delle nuove attivazioni.¹⁰³

75.16 Nei casi di cui al precedente comma 75.15 il gestore del servizio di acquedotto deve inoltre registrare:

- a) la data di invio al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della richiesta di prestazione effettuata dall'utente finale;
- b) la data di ricevimento della risposta, ovvero della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione in relazione all'esito della prestazione richiesta dall'utente finale;
- c) la data di invio al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della comunicazione di avvenuta variazione contrattuale (attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro, voltura);
- d) le informazioni previste dai precedenti commi del presente Articolo 75.

75.17 Nei casi di cui al precedente comma 75.15 il gestore del servizio di fognatura deve inoltre registrare:

- a) la data di ricevimento della richiesta di prestazione avanzata dall'utente finale e inviata dal gestore del servizio di acquedotto;
- b) la data di invio al gestore del servizio di acquedotto della risposta a richiesta scritta, ovvero della comunicazione dell'esito della prestazione avanzata dall'utente finale;

¹⁰² Lettera così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁰³ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- c) la data di ricevimento della comunicazione di avvenuta variazione contrattuale (attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro, voltura) inviata dal gestore del servizio di acquedotto;
- d) le informazioni previste dai precedenti commi del presente Articolo 75.

Articolo 76

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

76.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 77 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente RQSII, il gestore deve:

- a) aggiornare il registro di cui all'Articolo 75 con le informazioni e i dati richiesti;
- b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi contrattuali e archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque (5) anni solari successivi a quello della registrazione.

76.2 Ogni anno l'Autorità può richiedere a un campione di gestori di fornire un estratto informatico del registro di cui all'Articolo 75.

Articolo 77

Comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

77.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito il numero totale di utenze, suddivise per tipologia d'uso, al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente.¹⁰⁴

77.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il gestore è tenuto a comunicare:

- a) per ogni tipologia d'uso e per ogni prestazione:

¹⁰⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

- i. il numero totale delle richieste di prestazioni;
 - ii. il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito nella presente RQSII, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di mancato rispetto di cui all'Articolo 71, comma 71.1;
 - iii. il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito nella presente RQSII, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'Articolo 71, comma 71.1, lettera c);
- b) per ogni tipologia di uso e per ogni prestazione eseguita su appuntamento di cui all'Articolo 24, all'Articolo 25 e all'Articolo 26:
- i. il numero totale di appuntamenti con l'utente finale;
 - ii. il numero totale di appuntamenti con l'utente finale, per i quali il gestore non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di mancato rispetto di cui all'Articolo 71, comma 71.1;
- c) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui all'Articolo 28 e all'Articolo 31, il numero di richieste di verifica del misuratore e il numero di richieste di verifica del livello di pressione, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa vigente;¹⁰⁵
- d) per ogni tipologia di uso per le prestazioni di cui all'Articolo 30, il numero di misuratori sostituiti a seguito di verifica, separatamente per tipologia di anomalia o guasto, e, per le prestazioni di cui all'Articolo 31, il numero di ripristini del valore corretto del livello di pressione.

77.3 In relazione al servizio telefonico, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno precedente i seguenti dati:

- a) il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
- b) il livello di accessibilità al servizio telefonico (AS);
- c) il tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA);
- d) il livello di servizio telefonico (LS).

¹⁰⁵ Lettera così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

77.4 In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell'anno precedente, il gestore è tenuto a comunicare per ogni mese dell'anno il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e, fino al 31 dicembre 2026, delle richieste di rettifica di fatturazione ricevuti suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta – reclamo scritto, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di rettifica di fatturazione - per:

- a) reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento;
- b) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;
- c) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento e per i quali non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato rispetto di cui all'Articolo 71, comma 71.1;
- d) il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei casi per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'Articolo 71, comma 71.1, lettera c).¹⁰⁶

77.5 Il gestore è tenuto altresì a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e, fino al 31 dicembre 2026, delle richieste di rettifica di fatturazione, ricevuti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, ai quali non sia stata inviata risposta motivata alla data di comunicazione.¹⁰⁷

77.6 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito, il gestore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di uso e per ogni livello specifico di qualità:

- a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
- b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

77.7 L'Autorità e l'Ente di governo dell'ambito possono utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

¹⁰⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹⁰⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQSII;
- b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, inclusi i tempi medi per l'ottenimento degli atti autorizzativi.

77.8 Il gestore che garantisce standard migliorativi di cui all'Articolo 69, ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante di cui al Titolo XIII, è tenuto altresì a comunicare i valori complessivi relativi alle prestazioni eseguite entro e oltre lo standard, con relative cause di mancato rispetto di cui all'Articolo 71, come riclassificati secondo i livelli minimi previsti dall'Articolo 67, comma 67.1, e dall'Articolo 68, comma 68.1.¹⁰⁸

Articolo 78

Informazioni all'utente finale

78.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare a ogni utente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore stesso gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Titolo XII VERIFICA DEI DATI

Articolo 79

Ambito di applicazione

- 79.1 Il presente Titolo definisce la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità contrattuale comunicati dai gestori all'Autorità in attuazione di quanto previsto dalla presente RQSII.
- 79.2 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo rispetto a quelli definiti dal presente Titolo, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati ed informazioni comunicati dai gestori ai fini del rispetto delle disposizioni della presente RQSII.
- 79.3 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti del gestore per l'irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento degli

¹⁰⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

obblighi di servizio previsti dalla presente RQSII, sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma e dei controlli effettuati con la metodologia definita dal presente Titolo.

Articolo 80

Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità contrattuale

- 80.1 Il controllo dei dati di qualità contrattuale riguarda per i gestori del SII tutte le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale ai sensi della presente RQSII.
- 80.2 L’Autorità comunica al gestore, tramite lettera inviata dai propri uffici via telematica, la data di effettuazione del controllo dei dati di qualità contrattuale con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi. Nella comunicazione vengono indicati:
- a) l’oggetto del controllo;
 - b) l’anno interessato dalla verifica, precisando per quale anno, dei tre anni precedenti a quello di invio della comunicazione, viene effettuato il controllo dei dati di qualità contrattuale; l’anno non può comunque essere anteriore al 2017;
 - c) per quali ATO viene effettuato il controllo dei dati di qualità, se il gestore fornisce il servizio su più ATO.¹⁰⁹
- 80.3 Il gestore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al precedente comma 80.2, sulla base delle informazioni contenute in tale lettera, comunica all’Autorità per via telematica il recapito presso il quale rende disponibile la documentazione necessaria per l’effettuazione del controllo dei dati di qualità contrattuale.¹¹⁰
- 80.4 In sede di controllo, il gestore fornisce su supporto elettronico per le prestazioni di qualità contrattuale oggetto del controllo, un elenco contenente:
- a) per ogni richiesta telefonica di pronto intervento di cui all’Articolo 33, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in Tabella 3;
 - b) per ogni richiesta di prestazione diversa da quelle di cui alla precedente lettera a), i campi indicati in Tabella 4;

¹⁰⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- c) per ogni reclamo o richiesta scritta di informazioni o, fino al 31 dicembre 2026, di rettifica di fatturazione per cui l'obbligo di dar seguito al reclamo o alla richiesta medesima è decaduto prima dei termini di cui all'Articolo 67 e all'Articolo 68, in aggiunta ai campi indicati in Tabella 4, un campo in cui riportare la data e il motivo del venir meno dell'obbligo.¹¹¹

Gli elenchi di cui sopra sono acquisiti dall'Autorità per eventuali successive verifiche dei dati di qualità contrattuale. Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione delle relative prestazioni di qualità contrattuale, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di prestazioni di qualità contrattuale da sottoporre al controllo dei dati di qualità contrattuale.

In caso di controllo di più di una tipologia di prestazioni di qualità contrattuale, è estratto un campione semplice per ogni distinta popolazione di prestazioni di qualità contrattuale di riferimento. Per ogni popolazione di dimensione N , la dimensione n del campione rispetta i seguenti limiti:

- per $N \leq 400$: $10 \leq n \leq 20$;
- per $400 < N \leq 3.000$: $20 \leq n \leq 30$;
- per $3.000 < N \leq 10.000$: $20 \leq n \leq 40$;
- per $N > 10.000$: $30 \leq n \leq 50$.¹¹²

80.5 Il gestore che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma 80.4 entro un tempo massimo fissato in 4 ore dall'avvio delle attività ispettive, comunica all'Autorità, entro 15 giorni solari dalla data di completamento del controllo, le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.

80.6 Il numero delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, riportate negli elenchi di cui al precedente comma 80.4, deve essere coerente con i relativi dati comunicati dal gestore all'Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze il gestore dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all'Articolo 89 sarà il più elevato tra quello comunicato dal gestore all'Autorità e quello fornito in sede di controllo.

¹¹¹ Lettera così modificata con deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹¹² Comma così modificato dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

Articolo 81

Validazione dei dati

- 81.1 Nella Tabella 5 riportata in Appendice sono indicati gli elementi, per le diverse tipologie di prestazioni di qualità contrattuale, in assenza dei quali la prestazione esaminata viene classificata non valida.
- 81.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma 81.1 non riportino il codice di rintracciabilità della prestazione di qualità contrattuale oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal gestore, le relative prestazioni vengono classificate non valide. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal gestore è fatta salva la facoltà per il gestore di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice di rintracciabilità riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca della prestazione di qualità contrattuale.

Articolo 82

Criteri di conformità dei dati validi

- 82.1 Ogni prestazione di qualità contrattuale classificata come valida secondo quanto disposto dall'Articolo 81, comma 81.1, viene sottoposta a verifica di conformità mediante uno o più dei seguenti criteri:
- a) corrispondenza;
 - b) completezza (solo per le tipologie di prestazioni di cui all'Articolo 84, comma 84.1);
 - c) correttezza dell'indennizzo automatico (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall'Articolo 71, comma 71.1, lettera c));
 - d) documentabilità delle cause (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall'Articolo 71, comma 71.1, lettere a) e b));
 - e) esattezza del calcolo delle tempistiche (solo se la prestazione è effettuata entro il tempo indicato dallo standard).
- 82.2 La prestazione di qualità contrattuale che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificata come non conforme.

Articolo 83

Verifica di corrispondenza

83.1 La verifica di corrispondenza accerta, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati nel relativo elenco fornito dal gestore di cui al comma 80.4 e i documenti operativi di riscontro ad esclusione del campo “tempo effettivo rilevato” oggetto della sola verifica di cui all’Articolo 87.

Articolo 84

Verifica di completezza

84.1 Il criterio di completezza si applica esclusivamente alle richieste di preventivo per l’esecuzione di allacci e lavori, ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni e, fino al 31 dicembre 2026, di rettifica di fatturazione.¹¹³

84.2 La verifica di completezza accerta:

- a) per la richiesta di preventivo per l’esecuzione di allacci e lavori esaminata, la completezza delle informazioni fornite agli utenti previste dall’Articolo 20; la verifica non ha esito positivo qualora il preventivo risulti mancante anche di uno solo dei dati indicati dal medesimo Articolo 20;
- b) per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione, la completezza dei dati forniti all’utente finale nella risposta motivata scritta previsti dall’Articolo 50; la verifica non ha esito positivo qualora la risposta motivata scritta risulti mancante anche di uno solo dei dati indicati dall’Articolo 50.

Articolo 85

Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico

85.1 Il criterio di correttezza dell’indennizzo automatico si applica alle prestazioni di qualità contrattuale soggette a livelli specifici di cui all’Articolo 67 o definiti dall’Ente di governo dell’ambito, anche su proposta del gestore del SII, secondo quanto disposto dall’Articolo 69.

85.2 La verifica di correttezza dell’indennizzo automatico, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, accerta che il gestore abbia correttamente provveduto al pagamento dell’indennizzo automatico all’utente finale, ove dovuto, anche tramite il gestore del servizio di acquedotto nei casi di cui all’Articolo 63, comma 63.4; la verifica non ha esito positivo anche in uno solo dei seguenti casi:

¹¹³ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

- a) importo corrisposto all'utente finale diverso da quello previsto dall'Articolo 72, comma 72.1, solo se a svantaggio dell'utente finale;
- b) importo pagato all'utente finale non maggiorato correttamente secondo quanto previsto dall'Articolo 72, comma 72.2;
- c) importo non corrisposto entro il tempo massimo previsto dall'Articolo 74, comma 74.2.

Articolo 86

Verifica di documentabilità delle cause

- 86.1 Il criterio di documentabilità delle cause si applica alle prestazioni di qualità contrattuale, soggette a standard specifico di qualità di cui all'Articolo 67 o soggette a standard generale di cui all'Articolo 68 ovvero a standard definiti dall'Ente di governo dell'ambito, anche su proposta del gestore del SII secondo quanto disposto dall'Articolo 69.
- 86.2 La verifica di documentabilità delle cause accerta, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, che il gestore abbia correttamente documentato i casi di mancato rispetto dei livelli specifici e generali riconducibili alle cause indicate dall'Articolo 71, comma 71.1, lettere a) e b); la verifica non ha esito positivo:
- a) per le cause indicate dall'Articolo 71, comma 71.1, lettera a), in caso di assenza di atto di Autorità competente o di ente esterno attestante la causa di forza maggiore;
 - b) per le cause indicate dall'Articolo 71, comma 71.1, lettera b), in caso di assenza di documento operativo che attesti il motivo per cui il richiedente o un soggetto terzo ha impedito il rispetto del livello specifico o generale.

Articolo 87

Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione

- 87.1 Il criterio di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione si applica alle prestazioni di qualità contrattuale, soggette a standard specifico di qualità di cui all'Articolo 67 o soggette a standard generale di cui all'Articolo 68 ovvero a standard definiti dall'Ente di governo dell'ambito, anche su proposta del gestore del SII secondo quanto disposto dall'Articolo 69.
- 87.2 La verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione accerta, per la prestazione di qualità contrattuale esaminata, la correttezza del tempo riportato nel relativo elenco fornito dal gestore di cui all'Articolo 80, comma 80.4 rispetto a quello ricalcolato in base ai documenti operativi.

- 87.3 Nel caso di impossibilità di verifica di esattezza nel calcolo del tempo, la prestazione di qualità contrattuale esaminata viene classificata come non conforme.
- 87.4 Qualora il ricalcolo del tempo di effettuazione della prestazione di qualità contrattuale evidenzi un mancato rispetto del relativo standard specifico di qualità di cui all'Articolo 67 o dello standard generale di cui all'Articolo 68, ovvero degli standard definiti dall'Ente di governo dell'ambito anche su proposta del gestore del SII, secondo quanto disposto dall'Articolo 69, la prestazione di qualità contrattuale esaminata viene classificata come non conforme. Nel caso di prestazione soggetta a standard specifico, il gestore provvede altresì al pagamento dell'indennizzo automatico secondo quanto previsto dall'Articolo 72 e dall'Articolo 74.

Articolo 88

Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato

- 88.1 Al termine di ogni controllo dei dati di qualità contrattuale presso il gestore, tra le prestazioni di qualità contrattuale esaminate sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 81 e dall'Articolo 82:
- a) n_1 prestazioni di qualità contrattuale non valide;
 - b) n_2 prestazioni di qualità contrattuale non conformi.
- 88.2 A partire da n_1 o da n_2 di cui al precedente comma, dalla dimensione n del campione e dalla dimensione N della popolazione da cui è stato estratto, vengono stimati mediante un modello statistico il numero delle prestazioni di qualità contrattuale non valide e il numero delle prestazioni di qualità contrattuale non conformi per la popolazione di riferimento:
- a) N_1 numero delle prestazioni di qualità contrattuale non valide;
 - b) N_2 numero delle prestazioni di qualità contrattuale non conformi.

Il modello statistico di cui sopra stima N_1 e N_2 per mezzo dell'estremo inferiore di un intervallo di confidenza destro di livello $1-\alpha$ pari al 95%. Lo stimatore N_i è determinato dalla formula seguente:

$$N_i = \min \{M \in [0, N] : P_M(X \geq n_i) > 0,05\}$$

dove X è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri N, M, n .

Il programma di calcolo utilizzato per le elaborazioni che implementano il modello statistico di cui sopra è reso disponibile nel sito internet dell'Autorità.

Articolo 89

Penalità per le prestazioni di qualità contrattuale stimate non valide e non conformi

- 89.1 Per ciascuno degli N_1 e degli N_2 determinati con la metodologia di cui all'Articolo 88, comma 88.2, il gestore è tenuto al pagamento delle seguenti penalità unitarie:
- a) per ogni N_1 , una penalità unitaria pari a euro 1.200 (milleduecento)¹¹⁴;
 - b) per ogni N_2 , una penalità unitaria pari a euro 280 (duecentottanta)¹¹⁵.
- 89.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico del gestore, sono definite le seguenti franchigie:
- a) per N_1 , una franchigia dello 0,5%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità contrattuale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato;
 - b) per N_2 , una franchigia dell'1%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità contrattuale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato al netto di N_1 .
- 89.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico del gestore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al precedente comma 89.1, moltiplicate per i corrispondenti N_1 ed N_2 , determinati con la metodologia di cui all'Articolo 88, comma 88.2, e diminuiti delle franchigie di cui al comma 89.2.
- 89.4 Il gestore che intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità contrattuale, ne dà conferma all'Autorità nei termini previsti dalla comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità e provvede al pagamento della penalità complessiva, ridotta al 25% dell'ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma 89.3, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 244/01. Il gestore non è tenuto al pagamento qualora l'ammontare complessivo della penalità, ridotto secondo le modalità sopraindicate, sia inferiore a euro mille (1.000).¹¹⁶

¹¹⁴ Lettera modificata dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

¹¹⁵ Lettera modificata dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

¹¹⁶ Comma sostituito dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

89.5 Qualora il gestore non intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità contrattuale, ne informa l'Autorità entro i quindici (15) giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità. In tal caso il gestore:

- a) indica nella lettera di comunicazione di cui sopra il recapito presso il quale rende disponibili, per i centottanta (180) giorni solari successivi alla data di effettuazione del controllo, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione di un ulteriore controllo, su tutti o parte di tali dati e informazioni, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità ed il pieno rispetto delle disposizioni contenute nella presente RQSII in relazione all'ATO per il quale è stato effettuato il controllo dei dati di qualità contrattuale;
- b) non è tenuto al pagamento della penalità complessiva calcolata ai sensi del precedente Articolo 89, comma 89.4.

L'ulteriore controllo di cui sopra viene effettuato dall'Autorità con un preavviso minimo di tre (3) giorni lavorativi.

Articolo 90

Penalità per prestazioni di qualità contrattuale stimate non valide o non conformi in caso di ulteriore controllo¹¹⁷

90.1 L'ulteriore controllo di cui all'Articolo 89, comma 89.5, è effettuato applicando la metodologia di stima statistica di cui all'Articolo 88, commi 88.1 e 88.2, per verificare le medesime prestazioni di qualità contrattuale oggetto del primo controllo; qualora siano riscontrate prestazioni di qualità contrattuale classificate come non valide e/o non conformi in base a quanto disposto dall'Articolo 81 e dall'Articolo 82, il gestore è tenuto al pagamento della penalità che risulta riducendo del 25% l'ammontare determinato in applicazione dei commi 89.1, 89.2 e 89.3. Il gestore non è tenuto al pagamento della penalità qualora l'ammontare complessivo sia inferiore a euro 1.000 (mille).¹¹⁸

90.2 Ai fini dell'ulteriore controllo il campione è estratto con le modalità di cui al comma 80.4 e con dimensione almeno pari a quella del campione estratto nel corso del primo controllo; il campione per l'ulteriore controllo è indipendente dal campione per il primo controllo.¹¹⁹

¹¹⁷ Rubrica modificata dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

¹¹⁸ Comma sostituito dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

¹¹⁹ Comma sostituito dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

90.3 [abrogato¹²⁰].

90.4 Fatto salvo quanto disposto dal comma 90.1, il gestore provvede, a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie e del successivo contraddittorio ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 244/01, al pagamento della penalità complessiva, ridotta al 75% dell'ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma 89.3, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento adottato dall'Autorità.¹²¹

Titolo XIII MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE ¹²²

Articolo 91

Oggetto del meccanismo di incentivazione

91.1 Il meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale si articola in fattori premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle *performance* delle gestioni, sulla base del sistema di macro-indicatori di qualità contrattuale di cui al successivo Articolo 92.

91.2 I premi e le penalità di cui all'Articolo 96 sono quantificati:

- a partire dal 2022 sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti;
- a partire dal 2024 sulla base del livello delle *performance* raggiunto cumulativamente al termine di ciascun periodo di valutazione, costituito dal biennio precedente.¹²³

Articolo 92

Macro-indicatori di qualità contrattuale

92.1 A partire dagli indicatori semplici di qualità contrattuale, sono esplicitati i macro-indicatori dei livelli di *performance* di qualità contrattuale MC1 – “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”, ed MC2 – “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”, come da seguente Tavola 1:

¹²⁰ Comma abrogato dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

¹²¹ Comma sostituito dalla deliberazione 31 maggio 2022, 231/2022/R/COM.

¹²² Titolo aggiunto dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹²³ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

Tavola 1 – Macro-indicatori e Indicatori semplici¹²⁴

Macro-indicatori	Indicatori semplici
MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempo di preventivazione per l’allacciamento idrico senza sopralluogo (articolo 5 RQSII) 2. Tempo di preventivazione per l’allacciamento fognario senza sopralluogo (articolo 6 RQSII) 3. Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (articolo 19 RQSII) 4. Tempo di preventivazione per l’allacciamento idrico con sopralluogo (articolo 5 RQSII) 5. Tempo di preventivazione per l’allacciamento fognario con sopralluogo (articolo 6 RQSII) 6. Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (articolo 19 RQSII) 7. Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice (articolo 8 RQSII) 8. Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice (articolo 9 RQSII) 9. Tempo di esecuzione di lavori semplici (articolo 23 RQSII) 10. Tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico complesso (articolo 8 RQSII) 11. Tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario complesso (articolo 9 RQSII) 12. Tempo di esecuzione di lavori complessi (articolo 23 RQSII) 13. Tempo di attivazione della fornitura (articolo 10 RQSII) 14. Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (articolo 11 RQSII) 15. Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (articolo 11 RQSII) 16. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (articolo 12 RQSII) 17. Tempo di disattivazione della fornitura (articolo 14 RQSII) 18. Tempo di esecuzione della voltura (articolo 17 RQSII)
MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	<ol style="list-style-type: none"> 19. Tempo massimo per l’appuntamento concordato (articolo 24 RQSII) 20. Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato (articolo 25 RQSII) 21. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati (articolo 26 RQSII) 22. Tempo di intervento per la verifica del misuratore (articolo 28 RQSII) 23. Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco (articolo 29 RQSII) 24. Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (articolo 29 RQSII) 25. Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (articolo 30 RQSII) 26. Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (articolo 31 RQSII) 27. Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione (articolo 32 RQSII) 28. Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (articolo 33 RQSII) 29. Tempo per l’emissione della fattura (articolo 36 RQSII) 30. Tempo di rettifica di fatturazione (articolo 43 RQSII) 31. Tempo per la risposta a reclami (articolo 46 RQSII) 32. Tempo per la risposta motivata a richieste scritte di informazioni (articolo 47 RQSII)

¹²⁴ Tavola così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Macro-indicatori	Indicatori semplici
	33. Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione (articolo 48 RQSII) [fino al 31 dicembre 2026]
	34. Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (articolo 64 RQSII)
	35. Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (articolo 65 RQSII)
	36. Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura (articolo 66 RQSII)
	37. Tempo massimo di attesa agli sportelli (articolo 53 RQSII)
	38. Tempo medio di attesa agli sportelli (articolo 53 RQSII)
	39. Accessibilità al servizio telefonico (AS) (articolo 57 RQSII)
	40. Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) (articolo 58 RQSII)
	41. Livello del servizio telefonico (LS) (articolo 59 RQSII)
	42. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (articolo 62 RQSII)

92.2 I macro-indicatori di cui al precedente comma 92.1 sono costruiti come media ponderata dei pertinenti indicatori semplici, pesata in base al numero di prestazioni erogate dalla gestione per ciascuna tipologia di indicatore semplice, come segue:

$$MC1 = \frac{\sum_{k=1}^{18} (N_k^c)}{\sum_{k=1}^{18} (N_k^c + N_k^{nc})}$$

dove:

- N_k^c è il numero complessivo di prestazioni erogate nell'anno di riferimento entro il rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni conformi) riferite al *k-esimo* dei 18 indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC1 (Tavola 1 – Macro-indicatori e Indicatori semplici);
- N_k^{nc} è il numero complessivo di prestazioni erogate nell'anno di riferimento fuori dal rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni non conformi) riferite al *k-esimo* dei 18 indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC1, avendo imputato il mancato rispetto alla responsabilità del gestore;

$$MC2 = \frac{\sum_{k=19}^{42} (f_k \cdot N_k^c)}{\sum_{k=19}^{42} [f_k \cdot (N_k^c + N_k^{nc})]}$$

dove:

- N_k^c è il numero complessivo di prestazioni erogate nell'anno di riferimento entro il rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni conformi) riferite

al *k*-esimo dei 24 indicatori semplici (23 a partire dal 2027) attribuiti al macro-indicatore MC2 (Tavola 1 – Macro-indicatori e Indicatori semplici);

- N_k^{nc} è il numero complessivo di prestazioni erogate nell’anno di riferimento oltre il rispettivo standard previsto dalla RQSII (prestazioni non conformi) riferite al *k*-esimo dei 24 indicatori semplici (23 a partire dal 2027) attribuiti al macro-indicatore MC2, avendo imputato il mancato rispetto alla responsabilità del gestore;
- f_k è il fattore di scala che assume i seguenti valori, differenziati per i singoli indicatori semplici: $f_{k=29} = 0,001$ per l’indicatore semplice “Tempo per l’emissione della fattura”; $f_{k=39} = 0,01$ per l’indicatore semplice “Accessibilità al servizio telefonico (AS)”; $f_{k=40} = 0,01$ per l’indicatore semplice “Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)”; $f_{k=41} = 0,01$ per l’indicatore semplice “Livello del servizio telefonico (LS)”; $f_{k=37} = 0,1$ per l’indicatore semplice “Tempo massimo di attesa agli sportelli”; $f_{k=38} = 0,1$ per l’indicatore semplice “Tempo medio di attesa agli sportelli”; $f_{k=42} = 0,1$ per l’indicatore semplice “Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento”; per i rimanenti 17 (16 a partire dal 2027) indicatori semplici attribuiti al macro-indicatore MC2, f_k assume valore 1.¹²⁵

92.3 Le performance delle gestioni che, con riferimento agli indicatori semplici di cui alla Tavola 1 garantiscono standard migliorativi di cui all’Articolo 69, ai fini del presente meccanismo incentivante sono valutate con riferimento ai livelli minimi previsti dall’Articolo 67, comma 67.1, e dall’Articolo 68, comma 68.1, comunicati dalle gestioni ai sensi dell’Articolo 77, comma 77.8.

92.4 Con successive determinazioni, l’Autorità definisce, ai fini del calcolo del macro-indicatore MC2, le modalità di trattazione degli indicatori semplici “Livello del servizio telefonico (LS)”, “Accessibilità del servizio telefonico (AS)”, “Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)” e “Tempo medio di attesa allo sportello”.

92.5 Per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del d.lgs. 152/06, non concorrono alla formazione del macro-indicatore MC2 gli indicatori semplici n. 37, 38, 39, 40, 41.

¹²⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Articolo 93

Classi e obiettivi per macro-indicatore

93.1 Per ciascuno dei macro-indicatori di cui all'Articolo 92, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle *performance* registrate nell'anno precedente, che per ciascuna annualità costituisce il livello di partenza. In particolare, si individuano:

- la *Classe A*, cui è attribuito un *obiettivo di mantenimento* del livello di partenza;
- la *Classe B* e la *Classe C*, cui sono associati *obiettivi di miglioramento* differenziati in ragione del livello iniziale di *performance*;
- a partire dal periodo di valutazione delle *performance* 2026-2027, la *Classe D*, cui è parimenti associato un *obiettivo di miglioramento*.¹²⁶

93.2 Le classi di appartenenza e gli obiettivi di miglioramento e mantenimento stabiliti per i macro-indicatori MC1 e MC2 sono riportati nelle seguenti Tavola 2 e Tavola 2bis:¹²⁷

Tavola 2 - Classi e obiettivi per macro-indicatore (fino al periodo di valutazione delle *performance* 2022-2023)¹²⁸

Macro-indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivo
<i>MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale</i>	A	MC1 > 98%	Mantenimento
	B	90% < MC1 ≤ 98%	+ 1%
	C	MC1 ≤ 90%	+ 3%
<i>MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio</i>	A	MC2 > 95%	Mantenimento
	B	90% < MC2 ≤ 95%	+ 1%
	C	MC2 ≤ 90%	+ 3%

¹²⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹²⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹²⁸ Rubrica così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Tavola 2bis - Classi e obiettivi per macro-indicatore (dal periodo di valutazione delle performance 2024-2025)¹²⁹

Macro-indicatore	Per il biennio 2024-2025			Dal biennio 2026-2027		
	ID Classe	Classe	Obiettivo	ID Classe	Classe	Obiettivo
<i>MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale</i>	A	MC1 > 98%	Mantenimento	A	MC1 > 98%	Mantenimento
	B	90% < MC1 ≤ 98%	+ 1% o MC1>98%	B	94% < MC1 ≤ 98%	+ 1% o MC1>98%
				C	90% < MC1 ≤ 94%	+ 2% o MC1>95%
	C	MC1 ≤ 90%	+ 3% o MC1>91%	D	MC1 ≤ 90%	+ 3% o MC1>92%
<i>MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio</i>	A	MC2 > 95%	Mantenimento	A	MC2 > 96%	Mantenimento
	B	90% < MC2 ≤ 95%	+ 1% o MC2>95%	B	93% < MC2 ≤ 96%	+ 1% o MC2>96%
				C	90% < MC2 ≤ 93%	+ 2% o MC2>94%
	C	MC2 ≤ 90%	+ 3% o MC2>91%	D	MC2 ≤ 90%	+ 3% o MC2>92%

93.3 Con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* ($a = 2020$), ai fini del presente meccanismo incentivante, il livello di partenza è definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 e comunicati dai gestori ai sensi dell'Articolo 77.

93.4 A partire dal periodo di valutazione delle *performance* 2022-2023, fermo restando quanto previsto al precedente comma 93.1, ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l'annualità posta al termine del periodo di valutazione della *performance*, si assume per perseguito l'obiettivo per la prima annualità del medesimo periodo.¹³⁰

Articolo 94

Classificazione delle performance ed articolazione delle graduatorie

94.1 Il meccanismo incentivante di qualità contrattuale del SII tiene conto dello stato di efficienza conseguito, inteso come livello di partenza delle gestioni appartenenti

¹²⁹ Tavola aggiunta dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹³⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

ex ante alla fascia di mantenimento (Classe A) per almeno un macro-indicatore, e della variazione di efficienza, in termini di miglioramento dei livelli prestazionali iniziali da parte delle gestioni non appartenenti *ex ante* alla richiamata Classe A oggetto del presente provvedimento. Nella Tavola 3 e nella Tavola 3bis sono descritti i diversi stadi in cui è articolato il meccanismo di incentivazione, in base alla classe di partenza ed al livello di valutazione.¹³¹

Tavola 3 - Stadi di valutazione delle *performance* di qualità contrattuale in ciascun periodo di valutazione (fino al biennio 2024-2025)¹³²

		Livelli di valutazione	
		Livello base	Livello di eccellenza
Obiettivi	<u>Obiettivi di mantenimento</u> (Classe A)	Stadio I permanenza in Classe A (cambio di classe) per ogni macro-indicatore	Stadio III prime tre posizioni a livello globale considerando tutti i macro-indicatori valutati (di cui almeno uno in Classe A)
	<u>Obiettivi di miglioramento</u> (Classi B e C)	Stadio II superamento (non raggiungimento) dell'obiettivo per ogni macro-indicatore	

¹³¹ Comma così modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹³² Rubrica così modificata dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e, successivamente, dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Tavola 3bis - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun periodo di valutazione (dal biennio 2026-2027)¹³³

		Livelli di valutazione	
		Livello base	Livello di eccellenza
Obiettivi	<u>Obiettivi di mantenimento</u> (Classe A)	Stadio I permanenza in Classe A (cambio di classe) per ogni macro-indicatore	Stadio III prime tre posizioni a livello globale considerando tutti i macro-indicatori valutati (di cui almeno uno in Classe A)
	<u>Obiettivi di miglioramento</u> (Classi B, C e D)	Stadio II superamento (non raggiungimento) dell'obiettivo per ogni macro-indicatore	

94.2 Con riferimento agli obiettivi di mantenimento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, articolati in due livelli crescenti come segue:

- livello base di fattore premiale (di penalizzazione): sulla base del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore – *Stadio I*;
- livello di eccellenza di fattore premiale: per le tre migliori gestioni con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A – *Stadio III*.

94.3 Con riferimento agli obiettivi di miglioramento, gli incentivi, in termini di premi/penalità, sono definiti attraverso stadi successivi di valutazione, sulla base di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore – *Stadio II*.

94.4 Ai fini dell'erogazione del premio o dell'applicazione della penalità per il livello "di eccellenza" (*Stadio III*), l'Autorità elabora, con riferimento all'annualità posta al termine del periodo di valutazione della *performance*, una graduatoria,

¹³³ Tavola aggiunta dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

attribuendo a tutte le gestioni ritenute ammissibili al meccanismo di incentivazione un punteggio determinato secondo i criteri fissati nel successivo Articolo 95.¹³⁴

Articolo 95

Attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione)

- 95.1 Ai fini dell'applicazione dei fattori premiali (di penalizzazione), costituiscono elementi di valutazione i livelli registrati dai macro-indicatori MC1 e MC2, come definiti all'Articolo 92, nell'annualità posta al termine del periodo di valutazione della *performance*.¹³⁵
- 95.2 Con riferimento allo *Stadio III*, l'attribuzione dei punteggi al fine dell'elaborazione della graduatoria e dell'eventuale applicazione dei fattori premiali avviene attraverso l'impiego del metodo *TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)*, avente ad oggetto i livelli registrati nell'annualità posta al termine del periodo di valutazione della *performance* dai macro-indicatori adottati nel presente provvedimento, a ciascuno dei quali sarà applicato un peso specifico, aggiornabile con cadenza biennale dall'Autorità in ragione di criteri di priorità degli obiettivi di qualità contrattuale sottesi ai medesimi macro-indicatori.¹³⁶
- 95.3 A partire dalle annualità $a = \{2020, 2021\}$ di applicazione del presente meccanismo incentivante, si utilizzano i pesi per macro-indicatore λ_{MC} , di cui alla seguente Tavola 4, da applicare nelle valutazioni delle *performance* per gli *Stadi I, II e III*.¹³⁷

Tavola 4 - Pesi per macro-indicatore¹³⁸

<i>Macro-indicatore</i>	Fino al biennio 2024-2025	Dal biennio 2026-2027
	λ_{MC}	λ_{MC}
<i>MC1</i>	50%	40%
<i>MC2</i>	50%	60%

¹³⁴ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹³⁵ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹³⁶ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹³⁷ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹³⁸ Tavola così modificata dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Articolo 96

Determinazione e valorizzazione delle premialità e delle penalità

96.1 Le risorse per l'erogazione dei fattori premiali sono definite, in analogia a quanto previsto per la regolazione della qualità tecnica, nell'ambito del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3).

96.2 Per ogni stadio $S = \{I, II\}$, corrispondente alle premialità di livello base, il premio per ciascuna gestione i , per ogni macro-indicatore MC , risulta:

$$Pr e m i o_{Q C, S, M C, i}^a = \max \left\{ 0; \left(\frac{I n c e n t i v o_{Q C, S, M C}^a}{N_{S, M C}^{+a}} - \lambda_{M C} * O p e x_{Q C, i}^a \right) \right\}$$

dove:

- $N_{S, M C}^{+a}$ è il numero di gestioni ammissibili all'erogazione del premio per lo stadio S e per il macro-indicatore MC ;
- $I n c e n t i v o_{Q C, S, M C}^a = \lambda_{M C} * I n c e n t i v o_{Q C, S}^a$ è la quota di gettito della componente UI2 destinata alle premialità relative agli stadi $S = \{I, II\}$ per ciascun macro-indicatore MC ;
- $O p e x_{Q C, i}^a$ è la componente $O p e x_{Q C}^a$ introdotta dal comma 23.3 del MTI-2, come modificata dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente per ciascuna gestione i .¹³⁹

96.3 L'applicazione dei fattori di penalizzazione avviene attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di peggioramento dello stato di efficienza (*Stadi I e II*), ivi incluso il mancato raggiungimento dell'obiettivo per un singolo macro-indicatore.

96.4 Per ogni stadio $S = \{I, II\}$, relativamente a ciascuna annualità posta al termine del periodo di valutazione della *performance*, la penale, applicata alle gestioni rientranti nei casi di cui al precedente comma 96.3, è quantificata come segue:

$$P e n a l e_{S, M C, i}^a = \min \left\{ \left(\frac{I n c e n t i v o_{Q C, S, M C}^a}{N_{S, M C}^{-a}} + \lambda_{M C} * O p e x_{Q C, i}^a \right); \left(\lambda_{M C} * O p e x_{Q C, i}^a + \delta_S * \lambda_{M C} * V R G_i^a \right) \right\}$$

dove:

- $N_{S, M C}^{-a}$ è il numero di gestioni che non hanno raggiunto l'obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio S e per il macro-indicatore MC ;
- $O p e x_{Q C, i}^a$ è la componente $O p e x_{Q C}^a$ introdotta dal comma 23.3 del MTI-2, come modificata dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente per

¹³⁹ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

ciascuna gestione i ;

- $\delta_s * \lambda_{MC} * VRG_i^a$, espresso in euro, rappresenta, per ciascuno stadio, la quota di VRG_i^a ai fini della quantificazione massima della penale per ciascun macro-indicatore MC ;
- δ_s assume valore pari a 1%.¹⁴⁰

96.5 Per lo *Stadio III*, corrispondente alle premialità del livello di eccellenza, risulta:

$$Pr e m i o_{QC,III,i}^a = \pi_{III} * rank_{III}^+ * VRG_i^a$$

dove:

- π_{III} è il parametro dello *Stadio III*, espresso in termini di percentuale, da applicare al valore di VRG^a della gestione i -esima classificata ai fini della quantificazione del premio, ed assume valore pari a 1%;
- $rank_{III}^+$ è il parametro che assume valore pari ad 1 per la gestione che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per la gestione che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per la gestione che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
- in caso di *ex aequo* il premio viene suddiviso tra le gestioni a pari merito

calcolando il premio totale sulla base della percentuale π_{III} moltiplicata per il VRG della gestione più grande e riproporzionando i premi relativi sulla base dei pesi relativi dei VRG delle singole gestioni prime classificate a pari merito.

96.6 A partire dal periodo di valutazione delle *performance* 2024-2025, l'ammontare massimo della premialità da attribuire a ciascuna gestione i al termine del periodo di valutazione della *performance* è quantificato come segue:

$$Pr e m i o_{QC,tot,i}^a = \min \left[(15\% * VRG_i^a); (Pr e m i o_{QC,base,i}^a + Pr e m i o_{QC,III,i}^a) \right]$$

- dove $Pr e m i o_{QC,base,i}^a$ è, per la gestione i , la sommatoria dei premi relativi agli stadi $S = \{I, II\}$ di tutti i macro-indicatori, determinato ai sensi del comma 96.2.¹⁴¹

¹⁴⁰ Comma così modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR.

¹⁴¹ Comma aggiunto dalla deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR e successivamente modificato con la deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

APPENDICE

Tabella 3 - Campi dell'elenco per pronto intervento¹⁴²

							Classificazione richiesta di pronto intervento				
							Casi di pericolo				Altri casi
N. Progr.	Tipologia prestazione (indicare: Pronto intervento)	Codice di rintracciabilità della richiesta di prestazione	Codice con cui il gestore individua la prestazione	Dati identificativi dell'utente finale (Codice utente, ovvero in mancanza dati identificativi del richiedente)	Tipologia d'uso 1 = uso domestico e relative sotto-tipologie 2 = uso diverso dal domestico e relative sotto-tipologie	Dati identificativi punto di consegna (Codice misuratore, se presente, codice identificativo unico - Art. 17 TMSII)	Fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo	Alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita	Guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria	Avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti	Descrivere brevemente

segue

CPI e inizio Pronto Intervento		Effettivo intervento sul luogo		Pronto intervento
Data e istante inizio della chiamata telefonica (gg/mm/aa; hh:mm:sec)	Data e istante inizio conversazione con operatore (o, se precedente, della fine della chiamata) (gg/mm/aa; hh:mm:sec)	Data e ora di arrivo del personale sul luogo di chiamata (gg/mm/aa;hh:min)	Data e ora di risoluzione della situazione di pericolo segnalata (gg/mm/aa;hh:min)	Mancato rispetto standard generale di riferimento (1=per cause di forza maggiore 2=per cause utente finale o terzi 3=per causa gestore)

¹⁴² Tabella così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR e, successivamente, dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Tabella 4 - Campi dell'elenco di prestazioni di qualità contrattuale del SII¹⁴³

N. Progr.	Tipologia prestazione (ad esempio: Preventivazione per esecuzione di lavori semplici)	Codice di rintracciabilità della richiesta di prestazione	Codice Istat del Comune (almeno per le prestazioni relative alla periodicità di fatturazione e al tempo di emissione della fattura)	Codice con cui il gestore individua la prestazione	Dati identificativi dell'utente finale (Codice utente, ovvero in mancanza dati identificativi del richiedente)	Tipologia d'uso (1 = uso domestico e relative sotto-tipologie 2 = uso diverso dal domestico e relative sotto-tipologie)	Dati identificativi punto di consegna (Codice misuratore, se presente, codice identificativo unico – Art. 17 TIMSII)	Data ricevimento richiesta prestazione (gg/mm/aa)	Atto autorizzativo		Sospensione		Data esecuzione prestazione (gg/mm/aa)	Eventuale data ritardata richiesta dall'utente finale (gg/mm/aa)
									Data richiesta atto autorizzativo richiesto per ultimo (gg/mm/aa)	Data ottenimento atto autorizzativo ottenuto per ultimo (gg/mm/aa)	Data inizio sospensione (gg/mm/aa)	Data fine sospensione (gg/mm/aa)		

segue

Tempo effettivo rilevato per l'indicatore di cui all' Articolo 4 (cifra intera)	Mancato rispetto standard generale o specifico di riferimento (1=per cause di forza maggiore 2=per cause utente finale o terzi 3=per causa gestore)	Ammontare indennizzo corrisposto [€/00]	In caso di necessità di appuntamento	Appuntamento			Appuntamento posticipato		Eventuale disdetta appuntamento	Appuntamento effettivo			Appuntamento (indennizzo)	
				Codice appuntamento	Data proposta dal gestore per l'appuntamento con l'utente finale (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità proposta dal gestore (hh:mm)	Data proposta dall'utente finale per l'appuntamento con il gestore (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità proposta dall'utente finale (hh:mm)	Data e ora di comunicazione della disdetta (hh:mm)	Data appuntamento effettivo (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità effettiva (hh:mm)	Eventuale assenza dell'utente finale nella fascia di puntualità	Mancato rispetto standard specifico per fascia di puntualità (1=per cause di forza maggiore 2=per cause utente finale o terzi 3=per causa gestore)	Ammontare indennizzo corrisposto [€/00]

¹⁴³ Tabella così modificata dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR e, successivamente, dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Tabella 4bis - Campi dell'elenco delle chiamate pervenute al *call center*¹⁴⁴

N. progr.	Data e istante di inizio della chiamata telefonica (gg/mm/aa; hh:mm:sec)	Data e istante di inizio conversazione con operatore o assistente vocale (o, se precedente, della fine della chiamata) (gg/mm/aa; hh:mm:sec)	Eventuale richiesta di parlare con un operatore (SI; NO; gg/mm/aa;hh:min:sec)	Esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore andata a buon fine o meno) (SI; NO)	Codice di rintracciabilità della richiesta di prestazione associata alla chiamata pervenuta al <i>call center</i>
-----------	--	--	---	---	---

¹⁴⁴ Tabella aggiunta dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR e successivamente modificata con la deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Tabella 5 - Elementi indispensabili per la validazione delle diverse tipologie di prestazioni di qualità contrattuale del SII

Tipologia di prestazione	Elementi indispensabili per la validazione
Richiesta di preventivo diversa dal preventivo standardizzabile	Copia del preventivo
Richiesta di verifica del misuratore o del livello di pressione	Copia del resoconto della verifica
Comunicazione dell'esito della verifica del misuratore o del livello di pressione	Copia della comunicazione
Sostituzione del misuratore guasto	Copia del modulo attestante l'esecuzione della sostituzione del misuratore
Ripristino del valore corretto del livello di pressione	Copia del modulo attestante il ripristino del valore corretto del livello di pressione
Reclami scritti, richieste scritte di informazioni e di rettifiche di fatturazione	Copia della risposta motivata
Rettifiche di fatturazione	Copia dei documenti attestanti l'accredito all'utente finale delle somme non dovute, ove avvenuto
Periodo di riferimento della fattura e periodicità minima di fatturazione	Copia delle fatture emesse negli ultimi 12 mesi
Comunicazioni in caso di applicazione dell'art. 156 del d.lgs. 152/06 (Articolo 63, commi 63.1 e 63.6)	Copia della comunicazione
Prestazione oggetto di standard specifico o generale diversa dalle precedenti	Copia del modulo attestante l'esecuzione della prestazione

Tabella 6 - Tabella riassuntiva degli standard generali e specifici

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data di effettiva attivazione da parte del gestore ¹⁴⁵	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di attivazione della fornitura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	Specifico	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità ¹⁴⁶	Specifico	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	Specifico	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'utente finale e la data di invio all'utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	Specifico	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente	30 euro

¹⁴⁵ Parole così così modificate dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

¹⁴⁶ Parole così così modificate dalla deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR.

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
			finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	
Tempo di esecuzione di lavori complessi	Generale	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	Specifico	3 ore	-	30 euro
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	Generale	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	Generale	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	Specifico	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	Generale	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'emissione della fattura	Specifico	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	Specifico	2/anno se consumi ≤ 100mc		N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi
		3/anno se 100mc < consumi ≤ 1000mc		
		4/anno se 1000mc < consumi ≤ 3000mc		
		6/anno se consumi > 3000 mc		
Termine per il pagamento della bolletta	Specifico	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	Specifico	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione (fino al 31 dicembre 2026) ¹⁴⁷	Generale	30 giorni	Id. c.s.	95% delle singole prestazioni
Tempo di rettifica di fatturazione	Specifico	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di	30 euro

¹⁴⁷ Parole così modificate dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

Indicatore	Tipologia Standard	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
			rettifica di fatturazione inviata dall'utente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'Articolo 42, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta	
Tempo massimo di attesa agli sportelli	Generale	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	Generale	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	Generale	AS ≥ 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del <i>call center</i> con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	Generale	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore, o l'assistente vocale, o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore ¹⁴⁸	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Livello del servizio telefonico (LS)	Generale	LS ≥ 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici o dall'assistente vocale ad un operatore, moltiplicato per 100 ¹⁴⁹	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	Generale	CPI ≤ 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	Specifico	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	Generale	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni

¹⁴⁸ Parole così modificate dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.

¹⁴⁹ Parole così modificate dalla deliberazione 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR.